

Regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12

Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28

Ordinamento giudiziario.

Articolo Unico: [Approvazione]

1. È approvato l'unito testo dell'ordinamento giudiziario, allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze.

Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.

2. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella L. 24 dicembre 1925, n. 2260.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 1: Dei giudici

La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) [dal pretore] (1);
- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza (2).

Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi. (3)

(1) La lettera b) del presente comma è stata abrogata dall'art. 1, D.L. 19.02. 1998, n. 51.

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 22.09.1988, n. 449, è stato poi così sostituito dall'art. 45, L. 21.11.1991, n. 374, con decorrenza dal 01.05.1995, ai sensi dell'art. 1, L. 04.12.1992, n. 477 e dell'art. 13, D.L. 07.10.1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 06.12.1994, n. 673.

(3) Il presente comma, per quanto concerne i richiami "all'impero ed agli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato", pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 2: Del pubblico Ministero

Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero (1).

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 2, D.P.R. 22.09.1988, n. 449, è stato poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 3: Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari

Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento (1).

Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28 (1).

Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari .

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 5, L. 01.02.1989, n. 30 è stato così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 4: Ordine giudiziario

L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero (1).

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie (2).

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 4, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) Il presente comma prima modificato dall' art. 1. D.Lgs. 28.07.1989, n. 273 è stato poi così modificato dall' art. 4, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 5: Organici; sedi giudiziarie

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori. (1)

(1) Il riferimento ai giudici conciliatori nel presente articolo, è attualmente da intendersi ai giudici di pace, a norma dell'art. 39 della L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 6: Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati

I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore , su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale , su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 7: Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico Ministero

Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale , salvo che non sia diversamente stabilito.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 7 Bis: Tabelle degli uffici giudicanti

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47 bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47 ter, terzo comma, 47 quater, secondo comma, e 50 bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. (2) (8)

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. (8)

2 bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento o. (5)

2 ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima. (6)

[2 quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.] (4) (7)

2 quinquies. Le disposizioni dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (4)

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte , sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. (9)

3 bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requiranti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. (3)

3 ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. (3)

3 quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
- b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
- c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
- d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. (3)

3 quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. (3)

3 sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3 bis, si osservano le procedure previste dal comma 2. (3) (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, d.p.r. 22.09.1988, n. 449.

(2) Il presente comma prima sostituito dall' art. 5, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 è stato poi così modificato dall'art. 4 L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47 bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47 ter, terzo comma, 47 quater, secondo comma, e 50 bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto."

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 6, L. 04.05.1998, n. 133.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 57, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296).

(5) Il presente comma, prima aggiunto dall' art. 57 comma 1, L. 16 dicembre 1999, n. 479 è stato, poi, così modificato dall' art. 24, L. 01.03.2001, n. 63 con decorrenza dal 06.04.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

"2 bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento."

(6) Il presente comma, aggiunto dall' art. 57 comma 1, L. 16 dicembre 1999, n. 479 modificato dall' art. 2 comma 27, L. 25.07.2005, n. 150 è stato, da ultimo, così modificato dall'art. 4 L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175, S.O. n. 171). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"2 ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di dodici anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima."

(7) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175, S.O. n. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

(8) La parola "biennio" contenuta nel presente comma è stata sostituita dall'attuale "triennio" dall'art. 4 L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175, S.O. n. 171).

(9) Le presenti parole ", sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione" sono state aggiunte dall'art. 4 L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175, S.O. n. 171).

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 7 Ter: Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti

1. L'assegnazione degli affari penali alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. (1)

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. (2)

[3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.] (3)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 6, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 è stato, poi, così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4.05.1999 n. 138 (G.U. 19.05.1999 n. 115).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

(3) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, è stato, poi, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 20.02.2006, n. 106, con decorrenza dal 18.06.2006.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 8: Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie

[Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:

1) essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.;

2) avere l'esercizio dei diritti civili;

3) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.] (1) (2)

(1) Il requisito del sesso maschile, citato nel presente articolo attualmente non è più richiesto a norma dell'art. 1, L. 09.02.1963, n. 66.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 9: Giuramento

I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: "Giuro di essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere coscienziosamente i miei doveri di magistrato" (1).

Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

(1) Il presente comma, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l' art. 4, L. 23.12.1946, n. 478.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 10: Termine per l'assunzione delle funzioni

I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.

Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.

Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro. (1)

Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha il diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

(1) Il termine citato nel presente comma è stato elevato a 6 mesi dall'art. 34, L. 04.01.1963, n. 1.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 11: Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni

Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.

Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (1)

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 28 D.Lgs. 23.02.2006, n. 109, con decorrenza dal 19.06.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“(Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni. Riammissione in servizio) Il magistrato, che non assume le sue funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego, ma può essere riammesso nell'ordine giudiziario, con lo stesso grado mediante un nuovo decreto. In tal caso il servizio anteriore si ricongiunge con il successivo, ai fini dell'anzianità.

La facoltà di riassunzione cessa col decorso di un anno dalla data di registrazione del decreto di nomina, di promozione o di tramutamento.”.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 12: Obbligo della residenza. Sanzioni

[Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente all'assenza abusiva.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 31 D.Lgs. 23.02.2006, n. 109, con decorrenza dal 19.06.2006.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 13: Esenzione da uffici e servizi pubblici

I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 14: Potestà di polizia dei giudici

Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 15: Potestà dei magistrati del pubblico Ministero di richiedere la forza armata

I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 16: Incompatibilità di funzioni

I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura (1).

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (1).

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 14, L. 02.04.1979.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 17: Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica

I primi presidenti ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale .

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 18: Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede é verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, é valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma. (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall' art. 7, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, è stato, poi, così sostituito dall'art. 29 D.Lgs. 23.02.2006, n. 109, con decorrenza dal 19.06.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“(Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti) - I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.”.

TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Delle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia

Articolo 19: Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede é verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 29 D.Lgs. 23.02.2006, n. 109, con decorrenza dal 19.06.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“(Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede) - I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro di grazia e giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.”.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 20: Sede degli uffici di conciliazione

[In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di conciliazione, è, di regola, addetto un vice-conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più vice-conciliatori]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 21: Gratuità dell'ufficio

[L'ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è gratuito ed onorario] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 22: Funzioni del giudice conciliatore

[Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e l'equità in conformità del disposto degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile.

La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore nonché la forma degli atti e dei giudizi sono determinate dalle leggi di procedura] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 23: Requisiti per la nomina

[Possono essere nominati giudici conciliatori e vice-conciliatori i cittadini italiani, di razza italiana, di sesso maschile, iscritti al P.N.F., residenti nel comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni.(1)

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario.] (2)

(1) Il riferimento alla razza italiana e all'iscrizione P.N.F contenuti nel presente articolo, sono da considerarsi abrogati in quanto incompatibili con norme successivamente emanate.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 24: Nomina e durata dell'ufficio

[La nomina dei giudici conciliatori e vice-conciliatori è fatta, in virtù di regia delegazione, con decreto del Presidente della corte d'appello, su designazione del procuratore generale della Repubblica.

I giudici conciliatori e vice-conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 25: Decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio

[I giudici conciliatori e i vice-conciliatori decadono dall'ufficio per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilità stabilite dal successivo articolo.

Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.

Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal presidente della corte di appello, su conforme parere del procuratore generale della Repubblica] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 26: Incompatibilità

[L'ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è incompatibile con la qualità:

a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;

b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 27: Divieto di assistenza professionale

[L'avvocato, il procuratore legale e il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o vice conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, né può rappresentare davanti all'ufficio di conciliazione al quale appartiene] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

(2) Il termine <<procuratore legale>> contenuto nel presente comma è attualmente quello di <<avvocato>> a norma dell'art. 3, l. 24.02.1997, n. 27.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 28: Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario

[Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario dall'inserviente comunale e da altre persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione da concedersi con decreto del procuratore della Repubblica, in entrambi i casi (1) (2)

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma, se risulti che il cancelliere o l'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.] (3).

(1) L'autorizzazione del presente comma è attualmente da richiedere al del Presidente del Tribunale.

(2) Le funzioni di ufficiale giudiziario citate nel presente articolo sono attualmente svolte dai messi di conciliazione, a norma del D.Lgs.Lgt. 01.02.1946, n. 122.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo I - Del giudice conciliatore

Articolo 29: Vigilanza sugli uffici di conciliazione

[La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle autorità giudiziarie in conformità delle disposizioni contenute nel titolo II del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511] (1).

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 47, L. 21.11.1991, n. 374.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE I - Disposizioni generali

Articolo 30: Sede del pretore

[Il pretore ha sede in ogni capoluogo di mandamento determinato nella tabella b annessa al presente ordinamento.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE I - Disposizioni generali

Articolo 31: Composizione dell'ufficio

[La pretura è retta dal pretore titolare. Possono essere addetti alle preture uno o più magistrati in sottordine e vice pretori onorari. Alle preture indicate nella tabella m annessa al presente ordinamento sono assegnati magistrati aventi grado di primo pretore e possono essere destinati in qualità di vice pretori gli uditori giudiziari, a norma dell'articolo 129.

qualora non sia possibile destinare a tali ultime sedi magistrati aventi grado di primo pretore, i relativi posti possono essere conferiti a pretori, di regola fino a che possa esservi destinato un primo pretore.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE I - Disposizioni generali

Articolo 32: Nomina ed eventuali incarichi dei vice pretori onorari

[Possono essere nominati vice pretori onorari i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori esercenti che hanno compiuto l'età di anni 25. La loro nomina è fatta per un triennio e può essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati più di due vice pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

se nelle preture indicate nella tabella m annessa al presente ordinamento mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in loro vece, se il bisogno del servizio lo richiede, vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In tal caso al vice pretore onorario, fino a che dura l'incarico speciale, sono corrisposte le indennità spettanti all'uditor vice pretore che egli sostituisce. L'incarico ha la durata di un semestre, salvo conferma, e può essere sempre revocato. Il numero dei vice pretori onorari, ai quali può essere conferito tale incarico speciale, è determinato dal regolamento.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione (Corte costituzionale ordinanza 01.06- 09.07.1998, n. 265, Gazz. Uff. 15.07.1998, n. 28, Serie speciale).

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE I - Disposizioni generali

Articolo 33: Funzioni ed attribuzioni del pretore

[Il pretore esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:

di giudice in materia civile in primo grado ed in appello e, in primo grado, nelle controversie individuali in materia corporativa:

di giudice in materia penale;

di giudice tutelare.

Esercita inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, le altre attribuzioni che gli sono deferite.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE I - Disposizioni generali
Articolo 34: Funzioni ed attribuzioni dei magistrati in sottordine e dei vice pretori onorari

[I magistrati in sottordine coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni.

I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine

2 bis. Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile].(1)(2)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 13 D.L. 31.12.1991, n. 419.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE II - Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni
Articolo 35: Costituzione delle preture in sezioni

[Gli uffici di pretura indicati nella tabella o annessa al presente ordinamento sono ripartiti in sezioni civili e penali può essere costituita una speciale sezione per la trattazione delle controversie individuali in materia corporativa, ed altra per il servizio delle tutele dei minori in affari riguardanti la loro assistenza morale e patrimoniale, ed in genere per l'osservanza delle norme speciali relative alla protezione della maternità ed infanzia. I magistrati che vi sono addetti possono far parte anche di altre sezioni.] .(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE II - Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni
Articolo 36: Sezioni promiscue

[E' consentita la istituzione di sezioni promiscue, anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

Le preture di cui all'articolo precedente, alle quali sono addetti non più di quattro magistrati, compresi gli uditori vice pretori, possono essere costituite da una sola sezione promiscua.] .(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE II - Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni
Articolo 37: Determinazione delle sezioni e successive modificazioni

[Alla designazione dei giudici tutelari ed alla ripartizione in sezioni delle preture di cui all'articolo 35 provvede, con suo decreto, il ministro di grazia e giustizia, su proposta dei primi presidenti e dei procuratori generali delle rispettive corti d'appello. Se occorre modificare la ripartizione, il ministro provvede nella stessa forma con effetto dall'inizio del successivo anno giudiziario, salvo casi di urgenza.] .(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE II - Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni

Articolo 38: Attribuzioni del titolare

[Il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi.] .(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE II - Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni

Articolo 39: Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni

[Ciascuna sezione è composta da uno o più magistrati.

la prima sezione è presieduta dal titolare della pretura o da chi lo sostituisce. Le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che vi sono addetti, e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura.

All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni provvede con decreto, per ciascun anno giudiziario, il primo presidente della corte di appello su proposta del pretore titolare, sentiti il presidente del tribunale, il procuratore del re imperatore e il procuratore generale presso la corte di appello.] .(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, d.lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE III - Delle sedi distaccate di pretura

Articolo 40: Costituzione delle sedi distaccate di pretura

[Nei comuni indicati nella tabella c annessa al presente ordinamento, sono costituite sedi distaccate di pretura, con la circoscrizione per ciascuna di esse stabilita.

In dette sedi il pretore può recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede distaccata.

I segretari e vice segretari comunali possono fare le veci del cancelliere.

L'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario dell'ufficio di conciliazione o il messo comunale delegato dal podestà fa le veci dell'ufficiale giudiziario, salvo che concorrano speciali motivi.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo II - Del pretore SEZIONE III - Delle sedi distaccate di pretura

Articolo 41: Istituzione e soppressione di sedi distaccate

[La istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di pretura è disposta, quando ne ricorre la necessità o la convenienza, con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro delle finanze.

Il funzionamento delle sedi distaccate di pretura è regolato da norme particolari] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario

Articolo 42: Sede del tribunale

Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario

Articolo 42 Bis: Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario

Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario

Articolo 42 Ter: Nomina dei giudici ordinari di tribunale

I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;
- d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
- e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) laurea in giurisprudenza;
- g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

- a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del R.D. 27.11.1933, n. 1578, o di notaio;
- c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
- d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
- e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17.11.1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario

Articolo 42 Quater: Incompatibilità

Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

- a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. (2)

Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall' art. 8, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) Le disposizioni in tema di incompatibilità di cui al presente comma hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso, in virtù di quanto disposto dall' art. 22, comma 2 bis, D.L. 24.11.2000, n. 341, così come inserito dalla legge di conversione, L. 19.01.2001, n. 4.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario

Articolo 42 Quinquies: Durata dell'ufficio

La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della L. 21.11.1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42 ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla nomina. (1)

(1) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 è stato poi così modificato dall'art. 22, commi 1 e 2, D.L. 24.11.2000, n. 341, con decorrenza dal 24.11.2000.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 42 Sexies: Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio

Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

- a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
- b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
- c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità

. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 42 Septies: Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale

Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 43: Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario

Il tribunale ordinario:

- a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
- b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
- c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
- d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite. (1)

(1) Il presente articolo è stato prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 22.09.1988, n. 449, poi così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 43 Bis: Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario

1.I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

2.I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

3.Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale . (1)(2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) La lettera b) del presente comma è stata così sostituita dall'art. 1 L. 05.06.2000 n. 144 (G.U. 07.06.2000 n. 131), entrata in vigore l' 8 giugno 2000.

Si riporta, di seguito, il testo precedente:

”b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.”

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 44: Ufficio d'istruzione penale

In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato, per ciascun anno, dell'istruzione penale, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 110. In caso di bisogno possono essere applicati all'ufficio d'istruzione altri giudici del tribunale medesimo.(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 12, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 45: Giudice di sorveglianza

Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.

L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 46: Costituzione delle sezioni

Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennialmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7 bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51. L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 04.05.1999 n. 138.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 47: Attribuzioni del presidente del tribunale

Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 47 Bis: Direzione delle sezioni

Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7 bis. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 47 Ter: Istituzione dei posti di presidente di sezione

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione è istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla L. 22 dicembre 1973, n. 884 la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380. (1)

(1) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, è stato così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 04.05.1999 n. 138.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 47 Quater: Attribuzioni del presidente di sezione

Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7 bis, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 47 Quinquies: Presidenza dei collegi

Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I - Del tribunale ordinario
Articolo 48: Composizione dell'organo giudicante

In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.

Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I-bis - Delle sezioni distaccate di tribunale
Articolo 48 Bis: Sezioni distaccate del tribunale ordinario

Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse. (1)

(1) Il presente articolo e la sezione I bis, nella quale esso è inserito, sono stati aggiunti dall'art. 15, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I-bis - Delle sezioni distaccate di tribunale

Articolo 48 Ter: Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate

All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.

L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere (1)

(1) Il presente articolo e la sezione I bis, nella quale esso è inserito, sono stati aggiunti dall'art. 15, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I-bis - Delle sezioni distaccate di tribunale

Articolo 48 Quater: Affari trattati nelle sezioni distaccate

Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. (1)

(1) Il presente articolo e la sezione I bis, nella quale esso è inserito, sono stati aggiunti dall'art. 15, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I-bis - Delle sezioni distaccate di tribunale

Articolo 48 Quinquies: Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate

In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti. (1)

(1) Il presente articolo e la sezione I bis, nella quale esso è inserito, sono stati aggiunti dall'art. 15, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione I-bis - Delle sezioni distaccate di tribunale

Articolo 48 Sexies: Magistrati assegnati alle sezioni distaccate

I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7 bis.

Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione. (1)

(1) Il presente articolo e la sezione I bis, nella quale esso è inserito, sono stati aggiunti dall'art. 15, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione II - Del tribunale per i minorenni

Articolo 49: Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione II - Del tribunale per i minorenni

Articolo 50: Composizione del tribunale per i minorenni

Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.

Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati. (2). (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, L. 27.12.1956, n. 1441.

(2) In virtù di quanto disposto dall'art. 1 D.L. 29.12.2009, n. 193 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 22.02.2010, n. 24 con decorrenza dal 27.02.2010, il presente comma si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione II - Del tribunale per i minorenni

Articolo 50 Bis: Giudice per le indagini preliminari

1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO II - Dei giudici Capo III - Dei tribunali Sezione II - Del tribunale per i minorenni

Articolo 51: Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.

Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni. (1)

(1.) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 20, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 52: Sede della corte di appello

La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 53: Funzioni ed attribuzioni della corte di appello

La corte di appello:

a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale (1);

b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essi deferiti dalle leggi. (2)

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 18, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 54: Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7 bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti. (1)

Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile.

Sono inoltre designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 55: Magistrati della corte di appello

Il presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni. (1)

Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, L. 05.05.1952, n. 405.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 56: Costituzione del collegio giudicante

La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 08.08.1977, n. 532.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 57: Sezione istruttoria

[In ciascuna corte di appello è costituita una sezione istruttoria, alla quale sono addetti cinque magistrati e, quando occorre, uno o più supplenti. Essa è presieduta da un presidente di sezione o dal più anziano dei consiglieri.

La sezione istruttoria giudica col numero invariabile di tre votanti.

Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo seguente, la sezione istruttoria è sostituita dalla sezione per i minorenni.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 17, d.p.r. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 58: Sezione per i minorenni

Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. (1)

La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione. (2)

Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 50.

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni. (3)

- (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 08.08.1977, n. 532.
(3) Il presente è articolo stato così sostituito dall'art. 5, L. 27.12.1956, n. 1441.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 59: Sezioni distaccate di corte d'appello

Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.

Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica. (1)

-
- (1) Il presente articolo è così sostituito dall'art. 20, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione II - Della corte di assise

Articolo 60: Sedi di corte di assise

In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.

Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento.

Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.

Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

(1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato è da considerarsi inapplicabile.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione II - Della corte di assise

Articolo 61: Costituzione della corte di assise

La corte di assise è composta:

- a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
 - b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale;
 - c) da cinque assessori.
- Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato è da considerarsi inapplicabile, in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione II - Della corte di assise

Articolo 62: Grado onorario degli assessori

Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato è da considerarsi inapplicabile, in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione III - Della magistratura del lavoro

Articolo 63: Costituzione della magistratura del lavoro

Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.

La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

TITOLO II - Dei giudici Capo IV - Della corte di appello Sezione IV - Del tribunale regionale delle acque pubbliche

Articolo 64: Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche

Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.

Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.

Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge

concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'art. 9.

TITOLO II - Dei giudici Capo V - Della corte suprema di cassazione

Articolo 65: Attribuzioni della corte suprema di cassazione

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato (1)

(1) La giurisdizione citata nel presente comma deve riferirsi attualmente a tutto il territorio dello Stato e su ogni altro territorio soggetto alla sua sovranità.

TITOLO II - Dei giudici Capo V - Della corte suprema di cassazione

Articolo 66: Composizione della corte suprema di cassazione

La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 19, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO II - Dei giudici Capo V - Della corte suprema di cassazione

Articolo 67: Costituzione del collegio giudicante

La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti (1).

Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

[La presidenza dei collegi delle sezioni semplici è assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa sezione con maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni di legittimità.] (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 08.08.1977, n. 532.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 7 D.L. 11.09.2002, n. 201, successivamente soppresso dall'allegato alla L. 14.11.2002, n. 259 con decorrenza dal 17.11.2002.

TITOLO II - Dei giudici Capo V - Della corte suprema di cassazione

Articolo 67 Bis: Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile

1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.

TITOLO II - Dei giudici Capo V - Della corte suprema di cassazione

Articolo 68: Ufficio del massimario e del ruolo

Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.

Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica (1).

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 20, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo I - Della costituzione del pubblico ministero

Articolo 69: Funzioni del pubblico ministero

Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 39, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo I - Della costituzione del pubblico ministero

Articolo 70: Costituzione del pubblico ministero

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla

proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. (1).

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati (2).

6 bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti (3).

(1) Il presente comma è stato così modificato, prima dall'art. 20, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 e poi dall'art. 4 del D.Lgs. 04.05.1999 n. 138.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, D.L. 20.11.1991, n. 367.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 10, D.L. 20.11.1991, n. 367.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo I - Della costituzione del pubblico ministero

Articolo 70 Bis: Direzione distrettuale antimafia

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la

tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia (1).

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.L. 20.11.1991, n. 367.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo I - Della costituzione del pubblico ministero

Articolo 71: Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario

Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 ter, 42 quater, 42 quinquies e 42 sexies (1) (2).

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (.ordinanza 8-20.05.1998, n. 181, G. U. 27.05.1998, n. 21, Serie speciale e inoltre ordinanza 14-23.12.1998, n. 430, G. U. 30.12.1998, n. 52, Serie speciale)

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo I - Della costituzione del pubblico ministero

Articolo 71 Bis: Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata

Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42 quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni (1).

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo I - Della costituzione del pubblico ministero

Articolo 72: Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario

Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17.11.1997, n. 398;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

[La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.]

(4)

Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale
(1) (2) (3)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (.ordinanza 8-20.05.1998, n. 181, Gazz. Uff. 27.05.1998, n. 21, Serie speciale e inoltre ordinanza 14-23.12.1998, n. 430, Gazz. Uff. 30.12.1998, n. 52, Serie speciale).

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 58, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296).

(4) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 20.02.2006, n. 106, con decorrenza dal 18.06.2006.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 73: Attribuzioni generali del pubblico ministero

Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.(1)

(1) L'ordine corporativo, citato nel presente articolo, è stato soppresso.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 74: Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non può aver luogo (1).

Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.

Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d'assise.

La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 75: Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa

Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.(1)

(1) Il presente comma, pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile, in quanto a seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo la magistratura del lavoro in materia di controversie collettive non è più competente.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 76: Attribuzioni del pubblico ministero presso la corte suprema di cassazione

Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge (1).

Esercita altresì, per decreto del Ministro di grazia e giustizia, le attribuzioni in materia di controversie collettive del lavoro ad esso demandate dalla legge (2).

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 08.08.1977, n. 532.

(2) Il presente comma, pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile, in quanto a seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo la magistratura del lavoro in materia di controversie collettive non è più competente.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 76 Bis: Procuratore nazionale antimafia

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. (1)

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto. (2)

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371 bis del codice di procedura penale.

6 bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2. (3) (4)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21 quater, D.L. 08.06.1992, n. 306.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21 quinquies, D.L. 08.06.1992, n. 306.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21 quater, D.L. 08.06.1992, n. 306.

(4) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 20.11.1991, n. 367

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 76 Ter: Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

[2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.] (2) (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 9, D.L. 20.11.1991, n. 367.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 29, lett. c), L. 25.07.2005, n. 150 con decorrenza 30.07.2005. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 77: Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 78: Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione

Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 79: Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze

Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 80: Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali ordinari

Presso le corti di appello ed i tribunali ordinari il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.

Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali ordinari.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 81: Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'articolo 96 del presente ordinamento.

Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 82: Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali

Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale della Repubblica richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 83: Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 23, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO III - Del pubblico ministero Capo II - Delle attribuzioni del pubblico ministero

Articolo 84: Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena

[Il pubblico ministero esercita sugli istituti di prevenzione e di pena le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 24, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo I - Dell'anno giudiziario

Articolo 85: Inizio dell'anno giudiziario

[L'anno giudiziario comincia il 29 ottobre.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, R.D.L. 16.08.1943, n. 732.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo I - Dell'anno giudiziario

Articolo 86: Relazioni sull'amministrazione della giustizia

1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i

rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura.
(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 29, lett. a), L. 25.07.2005, n. 150 con decorrenza 30.07.2005. Si riporta di seguito il testo originario:

“(Relazione dei procuratori generali della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia).”

Il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull'amministrazione della giustizia.

I procuratori generali presso le corti di appello comunicano al Ministro analogha relazione per i singoli distretti.”

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo I - Dell'anno giudiziario
Articolo 87: Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla maestà del Re Imperatore

Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel regno, nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (1)(2)

(1) La relazione citata nel presente articolo, attualmente è da farsi al Presidente della Repubblica.

(2) La giurisdizione citata nel presente comma deve riferirsi attualmente a tutto il territorio dello Stato e su ogni altro territorio soggetto alla sua sovranità.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo I - Dell'anno giudiziario
Articolo 88: Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo I - Dell'anno giudiziario
Articolo 89: Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario

[L'assemblea generale delle corti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d'inizio dell'anno giudiziario.

L'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale della Repubblica nel caso indicato nell'articolo precedente.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 29, lett. b), L. 25.07.2005, n. 150, con decorrenza 30.07.2005.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo I - Dell'anno giudiziario

Articolo 90: Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario

I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni (1).

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali ordinari nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali ordinari delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, L. 02.04.1979, n. 97.

(2) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 28.07.1961, n. 704, è stato poi così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo I - Dell'anno giudiziario

Articolo 91: Affari penali nel periodo feriale dei magistrati

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo I - Dell'anno giudiziario

Articolo 92: Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. (2)

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. (1)

(1) Il riferimento alla materia corporativa, contenuto nel presente articolo, attualmente è alla materia di lavoro.

(2) Il presente comma prima modificato dall'art. 4, L. 04.04.2001, n. 154, è stato poi così modificato dall'art. 19, L. 09.01.2004, n. 6, con decorrenza dal 19.03.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.”

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo II - Delle assemblee generali

Articolo 93: Oggetto delle assemblee generali

La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:

- 1) per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- 2) per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse;
- 3) per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.

Il procuratore generale della Repubblica può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo II - Delle assemblee generali

Articolo 94: Convocazione delle assemblee generali

Le assemblee generali sono convocate dal presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo II - Delle assemblee generali

Articolo 95: Costituzione delle assemblee generali

L'assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.

Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.

L'assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo II - Delle assemblee generali
Articolo 96: Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali

Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall'articolo 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 97: Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati addetti ai rispettivi uffici (1).

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche (1).

È vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti (2).

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 25, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6, L. 04.05.1998, n. 133.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 98: Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario. (1)
(2)

(1) Il riferimento alla materia corporativa contenuto nel presente comma, è attualmente alla materia di lavoro.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 26, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

**TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 99: Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore**

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del viceconciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore della Repubblica.

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice-conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.(1)

(1) Il riferimento ai giudici conciliatori nel presente articolo, è attualmente da intendersi ai giudici di pace, a norma dell'art. 39 della L. 21.11.1991, n. 374.

**TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 100: Supplenza del cancelliere**

[In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

**TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 101: Supplenza del pretore titolare**

[In caso di mancanza del titolare può essere destinato in supplenza nella pretura un pretore, o un aggiunto giudiziario.

Con decreto del primo presidente della corte d'appello può essere destinato, altresì, a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito, un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del di stretto, designato dal procuratore generale del re imperatore.

In caso di mancanza o di impedimento del titolare, quando non si è provveduto a norma dei due commi precedenti, le funzioni sono esercitate dal più elevato un grado o dal più anziano dei magistrati addetti all'ufficio con funzioni in sottordine e, in mancanza, dal vice pretore onorario o da uno dei vice pretori onorari destinato dal presidente del tribunale, su designazione del procuratore del re imperatore.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 28.07.1989, n. 273.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 102: Supplenza del pretore in caso di urgenza

[In caso di mancanza o di impedimento del titolare e dei magistrati in sottordine e onorari, salvi i procedimenti di cui all'articolo precedente, il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del re imperatore, può destinare temporaneamente a supplire il titolare o il magistrato in sottordine mancante od impedito, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice pretore di altra pretura nel territorio della sua giurisdizione.

nei casi d'urgenza, anche senza provvedimento del presidente del tribunale, la supplenza è temporaneamente assunta dal pretore, dall'aggiunto giudiziario o dal vice pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale del tribunale. Il magistrato che assume la supplenza deve darne immediata notizia al procuratore del re imperatore.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 28.07.1989, n. 273.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 103: Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura

[Nel caso di trasferimento di uno o più magistrati ad altro ufficio giudiziario o di temporaneo impedimento che renda impossibile il normale svolgimento del servizio in una o più sezioni, provvede direttamente, con suo decreto, alle necessarie sostituzioni il titolare della pretura o il magistrato che regge l'ufficio.

Se ciò non è consentito dalle particolari condizioni del servizio, si provvede a norma dell'articolo precedente.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 104: Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione

Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 105: Supplenza nelle sezioni del tribunale ordinario

[Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale ordinario o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'articolo 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede] (1)
(2)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 28.07.1989, n. 273 è stato poi abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione (Corte costituzionale ordinanza 1.06-9.07.1998, n. 265, Gazz. Uff. 15.07.1998, n. 28, Serie speciale).

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 106: Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza

[In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale ordinario a farne le veci.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 107: Supplenza del presidente della corte di assise

[In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario.] (1) (2)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l' art. 8, L. 10.04.1951, n. 287.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 108: Supplenza dei magistrati della corte di appello

Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente, quando non può provvedere a norma dell'articolo 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione I - Delle supplenze
Articolo 109: Supplenza di magistrati del pubblico ministero

In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; (2)

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 27, D.P.R. 22.09.1988, n. 449.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 7 D.Lgs. 20.02.2006, n. 106, con decorrenza dal 18.06.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“ In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

del procuratore della Repubblica, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; “.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 110: Applicazione dei magistrati

1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di

tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. (1)

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3 bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni. (2)

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. (4)

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale. (3) (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 26 D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23.10.1992, n. 416 (Gazz. Uff. 24.10.1992, n. 251).

(3) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 1, L. 21.02.1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25.02.1989, n. 47), è stato poi così sostituito dall'art. 21 D.L. 8.06.1992, n. 306.

(4) Il presente comma prima modificato dall'art. 23 D.L. 24.11.2000, n. 341 è stato, poi, così modificato dall'art. 1, L. 14.05.2002, n. 94, con decorrenza dal 18.05.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

“ 5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. “

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 110 Bis: Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 20.11.1991, n. 367.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 110 Ter: Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371 bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. (1)

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la

trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.(1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 12 D.L.23.05.2008, n. 92 come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008

**TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 111: Applicazioni di giudici o di pretori**

[Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non più di sei giudici, il primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del re imperatore, può applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il ministro di grazia e giustizia.

l'applicazione di uno stesso magistrato non può durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, nè può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell'articolo 97.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 2, L. 21.02.1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25.02.1989, n. 47).

**TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 112: Applicazioni di consiglieri di corte di appello**

[Per esigenze di servizio, su proposta del primo presidente e del procuratore generale della corte di appello, possono essere temporaneamente applicati, con decreto ministeriale, uno o più consiglieri della corte, col loro consenso, alla dipendente sezione distaccata.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 2, L. 21.02.1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25.02.1989, n. 47).

**TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 113: Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica**

[Il procuratore generale del re imperatore può disporre applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto, anche in uffici ai quali non sono assegnati sostituti quando imprescindibili esigenze del servizio lo richiedono, informando il ministro di grazia e giustizia.

l'applicazione non può durare oltre tre mesi, nè può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 2, L. 21.02.1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25.02.1989, n. 47).

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 114: Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica

[I giudici e i sostituti procuratori del re imperatore compresi negli elenchi dei promovibili in corte di appello a seguito di scrutinio, o in quelli degli idonei a seguito di concorso, possono, con loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore negli uffici giudiziari, nei quali risultano vacanze di organico nello stesso grado.

Tali applicazioni non possono eccedere il numero di 29, e sono disposte tenendosi possibilmente presentati le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione al grado superiore al loro turno normale.](1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 3, L. 28.07.1961, n. 704 è stato poi abrogato dall'art. 2, L. 21.02.1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25.02.1989, n. 47).

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 115: Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione

Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. (1)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 13.02.2001, n. 48, è stato, poi, così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 23.01.2006, n. 24. Si riporta di seguito il testo previgente:

“(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. “.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 116: Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

[1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.] (1)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall' art. 2, L. 13.02.2001, n. 48, è stato, poi, abrogato dall'art. 4 D.Lgs. 23.01.2006, n. 24.

TITOLO IV - Dell'anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni Capo III - Delle supplenze e delle applicazioni Sezione II - Delle applicazioni
Articolo 117: Applicazione alla procura generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione con funzioni di avvocato generale aggiunto

1. I posti di magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.

3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405. (1)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall' art. 2, L. 13.02.2001, n. 48, è stato, poi, così modificato dall'art. 3 D.Lgs. 23.01.2006, n. 24. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie”.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.

3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.”.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo I - Dei gradi e delle funzioni dei magistrati
Articolo 118: Gradi nella magistratura

I gradi nella magistratura sono:

- 1) uditore giudiziario;
- 2) aggiunto giudiziario;
- 3) giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore;

- 4) consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;
- 5) consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
- 6) primo presidente di corte di appello e procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;
- 7) procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione;
- 8) primo presidente della corte suprema di cassazione.

I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con gli artt. 1-6, L. 24.05.1951, n. 392

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo I - Dei gradi e delle funzioni dei magistrati

Articolo 119: Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello

[I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore della Repubblica nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l'ufficio di procuratore della Repubblica è rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell'articolo seguente.

I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale.

Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.] (1) (2)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con gli artt. 1-6, L. 24.05.1951, n. 392

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo I - Dei gradi e delle funzioni dei magistrati

Articolo 120: Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione

[I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore della Repubblica, e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale.] (1) (2)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con gli artt. 1-6, L. 24.05.1951, n. 392

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 121: Ammissione a funzioni giudiziarie

[Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario, [salvo quanto è disposto nell'articolo seguente].] (1) (2)

(1) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente articolo, sono state soppresse dall'art. 13, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 122: Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti

[Gli avvocati esercenti e i professori ordinari di materie giuridiche nelle università possono, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e della pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello o parificato, dopo undici anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, dopo diciotto anni di esercizio delle professioni medesime.(1)

Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite.] (2) (3)

(1) Il presente comma è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22.04.1941, n. 95.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 40, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 13, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dall'attuazione delle disposizioni in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 123: Concorso per uditore giudiziario

[1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123 ter,;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123 ter, comma 2.] (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 19.04.1947, n. 974, poi dall'articolo unico, L. 26.04.1975, n. 140, poi sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398, poi sostituito dall'art. 2, L. 13.02.2001, n. 48, è stato, poi, abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato
Articolo 123 Bis: Prova preliminare

[1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123 quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.

Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

- a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;
- b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
- c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
- d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.] (1)

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398, è stato, poi, abrogato dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato
Articolo 123 Ter: Prove concorsuali

[1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- g) diritto comunitario;
- h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3.] (1)

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398, poi sostituito dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, è stato, poi, abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 123 Quater: Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e

docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.]
(1)

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398, è stato, poi, abrogato dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato
Articolo 123 Quinquies: Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare

[1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine il Ministro di grazia e giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

- a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;
- b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;
- c) aggiornamento costante dell'archivio;
- d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;
- e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;
- f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
- g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;
- h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.] (1)

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398, è stato, poi, abrogato dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 124: Requisiti per l'ammissione al concorso

[Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. (1) (7)

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi. (1)

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, [previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123 bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto], anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza. (1) (6)

Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età. (2) (3)

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti. (2)

Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.] (4) (5) (6)

(1) Il presente comma è stato aggiunto in sostituzione del comma 1 (come da ultimo sostituito dall'art. 2 D.L. 15.06.1989, n. 232), dall'art. 6, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 09.08.1993, n. 295.

(3) Il termine “procuratore legale” citato nel presente comma attualmente è sostituito con il termine “Avvocato” a norma dell’art. 3, L. 24.02.1997, n. 27.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(5) E’ costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’ 124, c. 7, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (C. cost. 13 - 28.07.2000, n. 391)

(6) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state soppresse dall’art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 10, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“ Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall’anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall’articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.”.

(6) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L’efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell’art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell’art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell’ammissione in magistratura e dell’uditorato

Articolo 125: Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta.

[1. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l’anno, in relazione ai posti vacanti nell’organico della magistratura. (3)

2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso ai sensi degli articoli 123 e 126 ter può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l’anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento. (4)

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. (5)

3 bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi. (6)

3 ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del

Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125 ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato.] (6) (1) (2) (7)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 2, L. 17.11.1978, n. 746, è stato poi così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“Indizione del concorso”.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“ 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3.02.1949, n. 26, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura. “

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“ 2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento. “

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.”

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001.

(7) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 125 Bis: Presentazione della domanda

[1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma. (1)

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398, è stato, poi, abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 125 Ter: Commissione esaminatrice

[1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi. (2)

1 bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati. (3)

1 ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati. (3)

2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

4. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. (4)

5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto e dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. (5)

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.] (6) (1) (7)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“ 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da quindici magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari. Non può essere nominato componente che ha fatto parte della commissione esaminatrice in uno dei due concorsi precedentemente banditi. “

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“ 4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario. “

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale. “

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“ 8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.”.

(7) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato
Articolo 125 Quater: Lavori della commissione

[1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

1 bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma 3 bis. (2)

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3 bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125 quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le scadenze predette, aumentato di un mese. (2)

3 ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3 bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione. (2)

3 quater. Il mancato rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma, 3 bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. (2)

3 quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.] (2) (1) (3)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato
Articolo 125 Quinquies: Correttori esterni

[1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difforni fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni, se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 9, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 126: Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura

[Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi. (1)

Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126 ter. (2)

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.] (3)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. unico della L. 23.02.1967, n. 44.

(2) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 15, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001 ed efficacia dall'attuazione delle disposizioni in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 126 Bis: Esclusione dai concorsi

[1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.] (1)

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398, è stato, poi, abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 126 Ter: Concorso per magistrato di tribunale

[1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42 sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1) e 2) :

- 1) diritto civile e diritto processuale civile;
- 2) diritto penale e diritto processuale penale;
- 3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123 ter.

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 14, L. 13.02.2001, n. 48 con decorrenza dal 27.03.2001 ed efficacia dall'attuazione delle disposizioni in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 127: Nomina ad uditore giudiziario

[I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti, sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale (1).

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta. (1) (2)

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede. (1) (3)

(1) Il presente comma ha così sostituito l'originario comma 3, in virtù dell'art. 12, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“ Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.”

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 128: Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico

[Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio.] (1)

[Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A, e del periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.] (2)

[Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento.] (2)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 38 D.Lgs. 30.01.2006, n. 26 (G.U. 03.02.2006, n. 28), con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto D.Lgs.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 129: Tirocinio giudiziario

[Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vicepretore e destinati alle preture, di cui all'articolo 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'articolo 212 del presente ordinamento. (1)

Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.] (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 27, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 38 D.Lgs. 30.01.2006, n. 26 (G.U. 03.02.2006, n. 28), con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto D.Lgs.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato
Articolo 129 Bis: Tirocinio

[1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126 ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall' art. 16, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001 ed efficacia dall'attuazione delle disposizioni in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all' art. 16, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 38 D.Lgs. 30.01.2006, n. 26 (G.U. 03.02.2006, n. 28), con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto D.Lgs.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato
Articolo 129 Ter: Trattamento previdenziale e assistenziale

1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126 ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 senza oneri a carico del bilancio dello Stato. (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 16, L. 13.02.2001, n. 48, con decorrenza dal 27.03.2001 ed efficacia dall'attuazione delle disposizioni in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, D.Lgs. 17.11.1997, n. 398.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo II - Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato

Articolo 130: Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi

[Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.(1)

Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti.] (2)

(1) Il ruolo dei pretori citato nel presente comma è stato abolito, dall'art. 8, L. 24.05.1951, n. 392.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo III - Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario

Articolo 131: Promozioni nella magistratura

[Salvo il disposto degli articoli 139 e 140, primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:

- 1) mediante concorso per esame e per titoli;
- 2) mediante concorso per titoli;
- 3) per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.

La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.

Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo III - Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario

Articolo 132: Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione

[La promozione al grado di aggiunto giudiziario può aver luogo dopo un biennio, a seguito di esame pratico al quale l'uditore è ammesso, previo parere favorevole dei capi gerarchici, dopo 18 mesi dalla nomina, purché abbia compiuto almeno 12 mesi di tirocinio effettivo, salvo il disposto del terzo comma dell'articoli 202.

A seguito della promozione, l'aggiunto deve dichiarare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto sul bollettino ufficiale, se intende optare per il ruolo dei pretori o per quello della magistratura collegiale.

La dichiarazione di opzione è definitiva ed irrevocabile da parte dell'interessato.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7, L. 25.05.1970, n. 357.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo III - Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
Articolo 133: Esame pratico per aggiunto giudiziario

[L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno. La commissione esaminatrice è nominata dal ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Si applicano i due ultimi commi dell'articolo 125. Le prove di esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di tre tesi, rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo.

Le altre prove orali sulle stesse materie indicate nel comma precedente, sono specialmente dirette ad accertare la conoscenza pratica del diritto positivo.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7, L. 25.05.1970, n. 357.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo III - Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
Articolo 134: Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario

[Compiuto gli esami, la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e una media non inferiore a sette decimi nell'insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:

- a) dai punti conseguiti nell'esame;
- b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;
- c) dai titoli eventualmente presentati e dalle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell'uditore durante il tirocinio.

Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati aggiunti giudiziari a misura che vi sono posti vacanti e destinati ai tribunali, alle procure del re imperatore ed alle preture, in conformità delle disposizioni dell'articolo 138.

Gli aspiranti dichiarati idonei hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7, L. 25.05.1970, n. 357.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo III - Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
Articolo 135: Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari

[A coloro che conseguono una media non inferiore a nove decimi nel complesso delle prove e sono classificati tra i primi dieci, la commissione può aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale è fatta menzione nel processo verbale.

Gli aggiunti giudiziari che hanno riportato la dichiarazione di merito possono essere addetti, per non oltre un anno, all'ufficio del massimario e del ruolo presso la corte suprema di cassazione, anche in soprannumero ai posti fissati dall'art. 68. In tal caso si lasciano scoperti altrettanti posti di pianta negli uffici giudiziari purchè non si superi il numero complessivo di dieci.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7, L. 25.05.1970, n. 357.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo III - Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
Articolo 136: Dispensa dal servizio degli uditori non idonei

[Gli uditori che, al termine di quattro anni dalla nomina, non si sono presentati all'esame pratico, e quelli che presentatisi a tale esame, sono stati dichiarati per due volte non idonei, ovvero se dichiarati una volta non idonei non si sono presentati all'esame successivo, sono dispensati dal servizio.] (1).

Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di procuratore legale.] (2) (3)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7, L. 25.05.1970, n. 357

(2) Il termine "procuratore legale" citato nel presente comma attualmente è sostituito con il termine "Avvocato" a norma dell'art. 3, L. 24.02.1997, n. 27.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo III - Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
Articolo 137: Funzioni degli aggiunti giudiziari

[Gli aggiunti giudiziari esercitano funzioni di pretore, ovvero quelle di giudice o di sostituto procuratore del re imperatore.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 18, L. 02.04.1979, n. 97.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo III - Delle promozioni in generale e dell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
Articolo 138: Destinazione degli aggiunti giudiziari

[Salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 135, gli aggiunti giudiziari sono destinati, possibilmente in conformità della opzione ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del re imperatore ovvero di pretore, normalmente in sottordine.

Se gli optanti per il ruolo collegiale o per quello dei pretori sono in numero superiore ai posti disponibili nel ruolo prescelto, tenuto conto della quota del 50% da riservare nel ruolo dei tribunali al trasferimento dei pretori, ai sensi dell'articolo 142 del presente ordinamento, si provvede di ufficio, anche in difformità dalla opzione.

Per coloro che nell'esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito, si tiene conto, nell'assegnazione della sede, della designazione della regione nella quale ciascuno di essi preferisce essere destinato.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 18, L. 02.04.1979, n. 97.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IV - Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica
Articolo 139: Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore

[Gli aggiunti giudiziari sono promossi giudici o sostituti procuratori del re imperatore, o pretori, dopo tre anni di servizio effettivo nel grado, su conforme parere motivato del consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza. Xxx applica la disposizione dell'articolo 24 bis introdotta nel regio decreto legge 21 agosto 1937-xv, n. 1542, con la legge 3 gennaio 1939-xvii, n. 1, sull'incremento demografico della nazione.

La deliberazione del consiglio giudiziario, nell'esaminare il merito di ciascun candidato, deve riassumere i rapporti dei superiori gerarchici, e porre in evidenza le particolari attitudini dimostrate per le funzioni giudicanti o per quelle requirenti.

Contro la deliberazione di impromovibilità l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso al consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 213 del presente ordinamento. La seconda sezione del consiglio delibera definitivamente.

E' riservata in ogni caso, al ministro di grazia e giustizia la facoltà di provocare la revisione della deliberazione del consiglio giudiziario da parte della stessa seconda sezione del consiglio superiore della magistratura, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il magistrato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.

Con la promozione al grado di giudice, sostituto procuratore del re imperatore o pretore diviene definitiva l'assegnazione del magistrato al ruolo collegiale o a quello dei pretori.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 18, L. 02.04.1979, n. 97.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IV - Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica

Articolo 140: Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori

[I giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori sono inquadrati nell'ottavo grado gerarchico dei rispettivi ruoli, secondo l'anzianità a ciascuno di essi spettante in conformità delle disposizioni generali vigenti.

L'avanzamento ai gradi gerarchici 7° e 6°, avviene in base alla sola anzianità, dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed otto nel 7°]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IV - Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica

Articolo 141: Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori.

[Il Ministro di grazia e giustizia può disporre in ogni tempo il passaggio nel ruolo dei pretori, nei limiti numerici delle vacanze esistenti, di giudici e sostituti procuratore della Repubblica che ne fanno domanda ed ottengono parere favorevole dal consiglio giudiziario.

Il magistrato è collocato nel ruolo dei pretori nel posto spettantegli in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, ma non può far ritorno nel ruolo di provenienza con lo stesso grado di giudice o di sostituto]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IV - Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica

Articolo 142: Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale

[I pretori possono, su loro domanda, far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

A tale effetto è riservata ai pretori una quota di posti pari al 50 % delle vacanze complessive nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica, da assegnarsi mediante concorso triennale per titoli.

I posti riservati ai pretori sono conferiti, anno per anno, ai vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, con le norme di cui all'articolo 144. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IV - Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica
Articolo 143: Concorso per il passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale

[Il concorso è giudicato da una commissione centrale, nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da una magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati, altresì i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero uguale a quello degli effettivi.

Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, direttori degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori nel Ministero di grazia e giustizia.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al ministero.

Le norme per l'ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.

Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si riferisce, ed i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell'articolo 138.

I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per trasferimento di ruolo.]

(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IV - Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica
Articolo 144: Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale

[La graduatoria del concorso determina esclusivamente l'ordine cronologico del trasferimento dei vincitori nel ruolo della magistratura collegiale.

I vincitori del concorso sono trasferiti, anno per anno, fino a concorrenza della quota ad essi riservata, nel ruolo della magistratura collegiale, con le funzioni di giudice o sostituto procuratore della Repubblica, di regola, secondo le designazioni della commissione indicata nell'articolo precedente.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, si tiene conto delle aspirazioni eventualmente manifestate dagli interessati circa l'assegnazione della residenza.

Pel collocamento nel ruolo della magistratura collegiale si osservano i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 141, salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 258.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal

08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 145: Sistema delle promozioni

[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati si effettuano:

- a) mediante concorso per esame e per titoli;
- b) mediante concorso per titoli;
- c) mediante scrutinio a turno di anzianità.] (1)

[I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di appello sono attribuiti:

a) per quattro posti, compresi nella quota dei quattro decimi di cui alla successiva lettera b), ai vincitori del concorso per esame e per titoli;

b) per quattro decimi ai vincitori del concorso per titoli;

c) per sei decimi ai promovibili a turno di anzianità]. (2)

[La quota dei posti attribuiti ai magistrati dichiarati promovibili a seguito di scrutinio è devoluta:

per quattro decimi ai giudici e sostituti procuratori del re imperatore nonchè ai primi pretori e pretori dichiarati promovibili per merito distinto;

per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del re imperatore dichiarati promovibili per merito]. (2)

[Le promozioni per merito distinto sono conferite per la quota suindicata, per due terzi a favore dei giudici e sostituti procuratori del re imperatore e per un terzo a favore dei primi pretori e pretori.] (2)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 146: Ordine delle promozioni

[I vincitori del concorso per esame e per titoli sono promossi con precedenza assoluta su tutte le altre categorie di promovibili.

le ulteriori promozioni sono normalmente conferite ai vincitori del concorso per titoli, con precedenza sui magistrati promovibili per merito distinto e per merito a turno di anzianità.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 147: Attribuzione dei posti in eccedenza

[La eventuale eccedenza dei posti riservati al concorso per esame e per titoli va a beneficio dei magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli, secondo l'ordine della graduatoria del concorso medesimo.] (2)

[La quota dei posti assegnata ai vincitori del concorso per titoli resta invariata, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell'anno, e la eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati dichiarati promovibili a seguito di scrutinio, in proporzione delle rispettive quote]. (1)

[Se i magistrati promovibili in corte di appello per merito distinto non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale dei posti ad essi spettante, la differenza va in aumento del numero di posti da conferire ai giudici e sostituti procuratori del re imperatore promovibili per merito]. (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 148: Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio

[Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nell'ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:

- 1) decorati al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la causa fascista;
- 3) feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;
- 4) decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica; magistrati che hanno militato nelle legioni fiumane ;

magistrati che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla marcia su Roma e sono, altresì, iscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

- 5) magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.] (1) (2)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 149: Concorso per esame e per titoli

[Il concorso per esame e per titoli è indetto non oltre il mese di maggio di ciascun anno, per quattro posti da conferire nell'anno successivo, e possono chiedere di parteciparvi i giudici e sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, che entro il 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso stesso compiono almeno dieci anni di effettivo servizio in magistratura.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per eminente grado di cultura, di maturità e di attitudini alle funzioni giudiziarie e che sono di specchiata condotta privata e politica.

Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 154 e 156 e nell'ultimo comma dell'articolo 152.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 150: Modalità del concorso

[L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.

L'esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale privato e sul diritto corporativo.

I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od amministrativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle informazioni dei superiori gerarchici, negli incarichi speciali assolti e nella conoscenza documentata di lingue straniere.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20 per i titoli.

Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove di esame la media di almeno otto decimi dei punti all'uopo disponibili, con almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in ciascuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per essa disponibili.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l'esame pratico per aggiunto giudiziario.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 151: Composizione della commissione giudicatrice

[Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartenere al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche delle regie università.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma degli artt. 157 e 160.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54 D.Lgs. 05.04.2006, n. 160, con decorrenza dal 28.07.2006.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 152: Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione

[Il concorso per titoli indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificano nell'anno successivo per collocamenti a riposo a causa di limiti di età nei gradi di consigliere di corte di appello e parificati e nei gradi superiori, detratti i quattro posti da conferire mediante concorso per esami e per titoli]. (1)

[Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori.] (2) (3)

[Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.] (3)

L'istanza di ammissione deve essere inviata al ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all'interessato.] (3)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs.C.S. 28.11.1947, n. 1370.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 153: Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione

[Ai fini dell'ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all'attività prestata in relazione alle funzioni esercitate.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 154: Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli

[Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal ministero, è composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull'ammissione.

La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell'ufficio del personale della magistratura collegiale.

Il Ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 155: Motivi di esclusione dal concorso

[I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento.

Può tuttavia essere ammesso il magistrato che è stato sottoposto a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 156: Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari

[Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso è riservato al ministro, sentito il consiglio di amministrazione del ministero.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso è pronunciato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 157: Commissione giudicatrice del concorso per titoli

È il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati è giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

Con lo stesso decreto il ministro nomina i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

La commissione è assistita da magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 158: Produzione dei titoli

[I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere (1).

I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal ministro col decreto che indice il concorso.

Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l'obbligo, per il concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.

I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell'ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli.] (2)

(1) Il presente articolo è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22.04.1941, n. 95.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 159: Criteri di valutazione dei titoli

[La commissione procede all'esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell'esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima da cui è circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.

La commissione può delegare uno dei suoi componenti o richiedere l'invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell'ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione.

Nell'esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col quale le funzioni stesse sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e dell'attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all'effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti, salvo il disposto dell'articolo 148.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 160: Classificazione dei concorrenti

[Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La commissione indica, per ciascun concorrente, se è idoneo a funzioni direttive; se è idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se è da escludere la idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione.

La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 161: Ordine delle promozioni per concorso

[I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria]. (1)

Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di almeno otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio dall'ultimo al quale parteciparono.] (2)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 162: Promozioni per scrutinio a turno di anzianità

[Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.

Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell'articolo 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal

08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 163: Richiesta di scrutinio - presentazione dei lavori

[La richiesta del Ministro di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi, sono determinati dal presidente del consiglio superiore della magistratura.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 164: Numero dei lavori

[I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci; il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 165: Svolgimento delle operazioni di scrutinio

[Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 166: Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli

[Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l'attività giudiziaria da lui esplicata.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell'art. 159.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 167: Classificazione dei promovibili. Revisione dello scrutinio

[I giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito Distinto.

La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.

Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 160.

La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all'interessato. Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall'interessato, come dal Ministro.

La revisione deve essere chiesta dall'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione suindicata. Il Ministro può chiederla in ogni tempo.

In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 168: Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni

[Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto dell'articolo 148.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 169: Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione

[I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi da formarsi successivamente, salvi gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22.04.1941, n. 95.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 170: Efficacia della classifica. Rinnovazione dello scrutinio

[Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.

Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto se gli è confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 171: Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di improvvisabilità

[Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio è dichiarato promovibile, egli è dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella G. U. 22.04.1941, n. 95.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 172: Ordine delle promozioni per scrutinio

[Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella magistratura requirente. A quest'ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.

I primi pretori compresi nell'elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 173: Inversione del turno di promozione

[Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti della aliquota spettante ai promovibili per merito.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo V - Delle promozioni in corte di appello

Articolo 174: Casi di ritardata promozione

[Quando il Ministro ha fatto uso della facoltà stabilita nel quinto comma dell'articolo 167 e la deliberazione favorevole al magistrato è confermata, il magistrato del quale è stata ritardata la promozione deve ottenerla nel più breve tempo possibile, e non oltre un anno, riprendendo, in confronto dei suoi colleghi, il posto che gli spetta.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VI - Delle promozioni al grado di primo pretore

Articolo 175: Scrutinio dei pretori

[Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio che non può comprendere più di 50 pretori.

Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto lo scrutinio (1).

Lo scrutinio dà luogo all'attribuzione delle qualifiche di merito distinto e di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.

Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.

Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

Si osservano le disposizioni degli artt. 148 e 162 a 174 in quanto applicabili. (2)] (3) (4)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 28.11.1947, n. 1370.

(2) Il presente comma è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22.04.1941, n. 95.

(3) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile artt. 8 e 9, L. 24.05.1951, n. 392.

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 176: Sistema delle promozioni

[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati si effettuano:

- a) mediante concorso per titoli;
- b) mediante scrutinio a turno di anzianità.

[I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di cassazione sono attribuiti: per due terzi ai vincitori del concorso;

per un terzo ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito dello scrutinio.
(1)] (2) (3)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794.

(2) Il presente articolo, per la parte ancora vigente, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile L. 04.01.1963, n. 1.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 177: Ordine delle promozioni

[Il numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso resta invariato, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell'anno.

La eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati promovibili a seguito di scrutinio.

Se i vincitori del concorso non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale di posti spettanti al concorso, la differenza va in aumento del numero delle promozioni da conferire per scrutinio.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 178: Attribuzione dei posti in eccedenza

[Il numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso resta invariato, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell'anno.

La eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati promovibili a seguito di scrutinio.

Se i vincitori del concorso non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale di posti spettanti al concorso, la differenza va in aumento del numero delle promozioni da conferire per scrutinio.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 179: Concorso per titoli. Requisiti per l'ammissione

[Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari a due terzi delle vacanze che si verificano nell'anno successivo per colloca menti a riposo, a causa di limite di età, nel grado di consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, nonchè nei gradi superiori] . (2)

[Sono ammessi al concorso i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato promossi a tale grado in seguito a concorso o per merito distinto, ed i primi pretori egualmente promossi per merito distinto, che compiono gli uni e gli altri cinque anni effettivi di servizio nel grado, entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto il concorso.] (1) (2)

[Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che già appartennero alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma. (3)] (4)

(1) Il periodo minimo di effettivo servizio nel grado, citato nel presente comma, è stato elevato a sei anni, dall'art. 4, D.Lgs.C.S. 28.11.1947, n. 1370.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 18.11.1952, n. 1794.

(3) Il presente comma pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con gli artt. 8 e 9, L. 24.05.1951, n. 392.

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 180: Ammissione dei concorrenti

I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.

I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 181: Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore

Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del consiglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell'aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono nonché dei titoli e dei documenti che l'aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 182: Commissione giudicatrice del concorso per titoli

Il concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico Ministero, e presieduta dal più anziano di essi.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.

La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 183: Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti

Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l'ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli artt. 158 a 161.

La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell'esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.

Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto. (1)

Consegue l'idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.

Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenza di cui all'art. 148.

La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

(1) Il presente comma è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella G. U. 22.04.1941, n. 95.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 184: Scrutinio a turno di anzianità

Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.

Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 75 magistrati. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria. (1).

Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.(2).

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 179.

(1) Il presente comma è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella G. U. 22 aprile 1941, n. 95.

(2) Il presente comma pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile artt. 8 e 9, L. 24.05.1951, n. 392.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 185: Norme applicabili allo scrutinio

Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli artt. 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 186: Classificazione dei promovibili. Revisione e rinnovazione dello scrutinio

La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti (1).

Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'articolo 167 e nel primo comma dell'articolo 170.

(1) Il presente comma è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella G. U. 22.04.1941, n. 95.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VII - Delle promozioni in corte di cassazione

Articolo 187: Formazione dell'elenco dei promovibili

[Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il Consiglio Superiore della Magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma l'elenco dei promovibili nell'ordine di anzianità di ciascun magistrato, salvo il disposto dell'articolo 148.] (1) (2)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con le disposizioni della L. 04.01.1963 n. 1.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VIII - Degli uffici direttivi delle corti di appello e della Corte suprema di cassazione

Articolo 188: Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati

Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.(1) (2).

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con la L. 20.12.1973, n. 831.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 41, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo VIII - Degli uffici direttivi delle corti di appello e della Corte suprema di cassazione

Articolo 189: Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione

Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei Ministri. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con la artt. 10 e 11, L. 24.03.1958, n. 195.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IX - Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti

Articolo 190: Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa

[1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.] (1)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 29, D.P.R. 22.09.1988, n. 449, è stato, poi, abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IX - Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti

Articolo 191: Anzianità in caso di cambio di funzioni

[I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico Ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l'anticipata promozione.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IX - Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti

Articolo 192: Assegnazione delle sedi per tramutamento

L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale. Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. [La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.](1)

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

(1) Le parole comprese tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art .1 D.L. 16.09.2008, n.143, con decorrenza dal 17.09.2008

**TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IX - Delle funzioni giudicanti e
requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti**

Articolo 193: Assegnazione delle sedi per promozione

[Nell'assegnazione delle sedi per promozione si ha riguardo al grado di merito, desunto, sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato a seguito di concorso o di scrutinio, sia dal modo col quale egli ha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore alla classificazione medesima, tenuto conto delle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da assegnarsi.

Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i titoli indicati nell'articolo 148.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella G.U. 22.04.1941, n. 95.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

**TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IX - Delle funzioni giudicanti e
requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti**

Articolo 194: Tramutamenti successivi

Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia (1)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 16.10.1991, n. 321 poi modificato dall'art. 2, L. 08.11.1991, n. 356 (Gazz. Uff. 9.11.1991, n. 263) poi così sostituito dall'art. 4, L. 04.05.1998, n. 133.

**TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo IX - Delle funzioni giudicanti e
requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti**

**Articolo 195: Disposizioni speciali per i presidentie per i procuratori generali di corte di
appello**

Le disposizioni degli artt. 192 e 194 non si applicano ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo X - Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia

Articolo 196: Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia

I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze. (1)

Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.

(1) La tabella N citata nel presente comma è attualmente tabella C allegata alla L. 04.01.1963, n. 1.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo X - Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia

Articolo 197: Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero

[Nel Bollettino Ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel Ministero di grazia e giustizia. Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fanno istanza.

La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall'aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al Ministero nel termine di quindici giorni dall'annuncio della vacanza nel Bollettino Ufficiale.

La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione del Ministero. La decisione del Ministro non è soggetta a gravame.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo X - Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia

Articolo 198: Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero

[I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo X - Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia

Articolo 199: Servizio dei magistrati addetti al Ministero

Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo X - Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia

Articolo 200: Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari

[I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, e per almeno un biennio nel grado di consigliere di corte di appello e parificato o di primo pretore.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così rettificato dall'avviso pubblicato nella G. U. 22.04.1941, n. 95.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XI - Dell'anzianità e delle aspettative

Articolo 201: Computo dell'anzianità

L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianità è determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo. (1).

L'anzianità degli uditori è determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'articolo 127.

Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati (2)

(1) Il grado, citato nel presente articolo attualmente è la categoria, ai sensi della L. 24.05.1951, n. 392.

(2) Il presente comma pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'R.D.L. 02.08.1943, n. 707.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XI - Dell'anzianità e delle aspettative

Articolo 202: Sospensione ed interruzione del servizio

Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all'anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

[Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini dell'avanzamento ai gradi 8°, 7° e 6°. (1) .] (2)

[Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli uditori, necessario per l'ammissione all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.] (2)

Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

(1) L'avanzamento, citato nel presente comma, attualmente è "aumento di anzianità", vista la L. 24.05.1951, n. 392.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XI - Dell'anzianità e delle aspettative

Articolo 203: Aspettative

Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.

Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XII - Degli stipendi e degli assegni

Articolo 204: Stipendi ed assegni fissi

[Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dalle leggi generali.] (1) (2)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con la L. 24.05.1951, n. 392.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XII - Degli stipendi e degli assegni

Articolo 205: Indennità di rappresentanza

[Ai magistrati indicati nella tabella P annessa al presente ordinamento sono assegnate le indennità per spese di rappresentanza nella misura stabilita nella tabella stessa.] (1) (2)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con la L. 24.05.1951, n. 392.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XII - Degli stipendi e degli assegni

Articolo 206: Indennità per i magistrati di corte d'assise

[Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corti di assise, fuori della loro residenza spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

L'indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l'altra non si verifica l'interruzione di almeno quindici giorni.] (1) (2)

(1) Il presente comma pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con la L. 15.04.1961, n. 291.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XII - Degli stipendi e degli assegni

Articolo 207: Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali

[Ai presidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise, ai magistrati dell'ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all'ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite nella tabella Q annessa al presente ordinamento.] (1) (2)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con la L. 24.05.1951, n. 392.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 4 comma 20, L. 30.07.2007, n. 111 (G.U. 30.07.2007, n. 175 - S.O. 171) con decorrenza dal 31.07.2007.

**TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XII - Degli stipendi e degli
assegni**

Articolo 208: Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l'ufficio

[I vice pretori onorari che suppliscono il pretore mancante, anO ad altro ufficio giudiziario, hanno diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla metà dello stipendio iniziale inerente al grado 8/a di gruppo a.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la mancanza dipende da sospensione per procedimento penale o disciplinare.

Qualora la mancanza dipende da aspettativa per infermità, l'assegno è dovuto al supplente, ferma la limitazione di cui al primo comma, e non può neppure superare la metà della riduzione di stipendio cui è soggetto il pretore in aspettativa.] (1).

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 1 D.Lgs 30.01.1948, n. 99 è stato poi abrogato dall' art. 4, D.Lgs. 28.07.1989, n. 273.

**TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XII - Degli stipendi e degli
assegni**

Articolo 209: Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario

Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

**TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XII - Degli stipendi e degli
assegni**

Articolo 209 Bis: Determinazione della sede ordinaria di servizio

Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7 bis (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XIII - Disposizioni speciali

Articolo 210: Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali

Salvo quanto è disposto nell'articolo 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero di sei (1).

Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico stesso.

Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 2, L. 17.03.1969, n. 84 (Gazz. Uff. 8 aprile 1969, n. 89), è stato poi così sostituito dall'art. 2, L. 09.12.1977, n. 908 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1977, n. 344).

TITOLO V - Dello stato giuridico dei magistrati Capo XIII - Disposizioni speciali

Articolo 211: Divieto di riammissione in magistratura

Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.

La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio.

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni. (1)

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, L. 02.04.1979, n. 97.

TITOLO VI - Dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura

Articolo 212: Consiglio giudiziario presso la corte d'appello

[Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario che ha le attribuzioni stabilite nel presente ordinamento.

Fanno parte del consiglio il primo presidente della corte di appello e il procuratore generale del re imperatore presso la corte medesima, o i magistrati che ne fanno le veci, un presidente di sezione della corte, designato annualmente dal primo presidente, nonchè il presidente e il procuratore del re imperatore del tribunale locale giudiziario è presieduto dal primo presidente della corte di appello.

Se alla corte è assegnato un solo presidente di sezione il quale deve far parte del consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completa il numero dei componenti del consiglio il consigliere più anziano della Corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente di sezione è sostituito da altro presidente di sezione designato di volta in volta dal primo presidente; il presidente del tribunale del luogo è sostituito dal più anziano dei presidenti di sezione o dei presidenti degli altri tribunali del distretto; ed il procuratore del re imperatore è sostituito dal procuratore aggiunto o dal più anziano dei sostituti dell'ufficio locale, ovvero dei procuratori de re imperatore del distretto.

Il consiglio giudiziario è costituito presso la corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate.

In tal caso fa parte del consiglio il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della corte.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VI - Dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura

Articolo 213: Consiglio superiore della magistratura presso il ministero di grazia e giustizia

[Il consiglio superiore della magistratura è costituito

Presso il ministero di grazia e giustizia. Ne fanno parte il primo presidente della corte suprema di cassazione, che ne ha la presidenza, il procuratore generale del re imperatore presso la stessa corte, nonchè otto componenti effettivi, dei quali tre magistrati del pubblico ministero, e sei supplenti compresi due magistrati del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a consiglieri di corte di cassazione o parificato. Essi sono nominati con decreto reale su proposta del ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio dei ministri.

I componenti del consiglio, eccettuati il primo presidente della corte suprema di cassazione e il procuratore generale del re imperatore presso la corte medesima, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano contemporaneamente dall'ufficio anche quelli che hanno ottenuto la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni.

Essi non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VI - Dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura

Articolo 214: Segreteria del consiglio superiore della magistratura

[Al consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il ministero di grazia e giustizia, uno dei quali, avente grado di consigliere di corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, adempie le funzioni di vice segretario.

La nomina è fatta per entrambi con decreto ministeriale per un biennio, può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

Sono nominati altresì, per la stessa durata e con le medesime modalità, due supplenti scelti tra i giudici e sostituti procuratori del re imperatore in servizio presso il ministero.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VI - Dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura

Articolo 215: Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura

[Il consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni singole.

Le sezioni del consiglio superiore sono due, ciascuna composta da cinque magistrati compreso il presidente.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del consiglio su proposta del presidente.

Il presidente del consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e la prima sezione il procuratore generale del re imperatore presso la corte suprema di cassazione presiede la seconda sezione.

Per la validità dell'adunanza plenaria occorre la presenza di dieci componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal presidente della seconda sezione. Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Per la validità delle adunanze delle sezioni occorre la presenza di cinque componenti compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal componente effettivo più elevato in grado e più anziano.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VI - Dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura

Articolo 216: Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura

[La prima sezione del consiglio superiore procede in sede di scrutinio alla classificazione dei magistrati aventi grado di consigliere di corti di appello e gradi parificati; la seconda sezione procede in sede di scrutinio alla classificazione dei giudici, sostituti procuratori del re imperatore pretori e per la nomina dei primi pretori al grado di consigliere di corti di appello parificato.

Ciascuna delle sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà parere sui passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, e, in genere, su tutti gli affari sui quali il consiglio superiore è chiamato a pronunciarsi dal ministro di grazia e giustizia.

In adunanza plenaria, il consiglio superiore procede alla revisione degli scrutini, su richiesta del ministro o su ricorso degli interessati, e dà parere sulle nomine ed ammissioni straordinarie in magistratura.]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 217: Prerogative dei magistrati giudicanti

[I magistrati giudicanti che hanno conseguito il grado di giudice o di pretore, e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni, sono inamovibili.

I magistrati inamovibili non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, né senza il loro consenso, essere collocati in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure essere destinati ad altre funzioni o tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 218: Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici

[I magistrati che, per effetto di riduzione dell'organico di un ufficio giudiziario risultano in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede, ed in mancanza di posti vacanti sono collocati in disponibilità, salvo l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità. In caso di soppressione di una corte, o di un tribunale, o di una pretura, i magistrati che ne facevano parte sono tramutati o collocati in disponibilità secondo le norme indicate nel comma precedente.

La designazione dei magistrati da tramutare o da collocare in disponibilità è riservata al ministro di grazia e giustizia.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 219: Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per motivi di incompatibilità

[I magistrati inamovibili che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18, 19, e quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono trasferiti, anche senza il loro consenso, ad altra sede o destinati ad altre funzioni con le modalità stabilite nell'articolo seguente.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 220: Guarentigie del magistrato in caso di tramutamento di ufficio

[Quando il magistrato non abbia dato il suo consenso pel trasferimento o per la destinazione ad altre funzioni, è necessario il parere di una commissione centrale, presieduta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, e di cui fanno parte il procuratore generale del re imperatore presso la corte medesima, e un presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato, scelto dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro nomina altresì i componenti supplenti.

Il presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato componente effettivo, ed i supplenti, durano in carica due anni e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

La commissione è assistita da un magistrato addetto al ministero con funzioni di segretario.

La commissione ha funzioni consultive. Essa ha facoltà di procedere all'istruttoria che ritenga necessaria.

Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 221: Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a consigliere di corte di cassazione od equiparato

[Il trasferimento di ufficio o la destinazione ad altre funzioni dei magistrati inamovibili di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è deliberato dal consiglio dei ministri.

Non si applica ad essi il disposto dell'articolo precedente.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 222: Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio

[Le disposizioni degli articoli 219 e 220 si applicano anche nel caso in cui un magistrato inamovibile non possa, nella sede che occupa, amministrare giustizia nel modo richiesto dalle esigenze di servizio.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 223: Destinazione in applicazione di magistrati inamovibili

[Il ministro di grazia e giustizia può disporre, per esigenze di servizio, l'applicazione di magistrati inamovibili di grado non superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato in sedi vacanti per le quali non sia possibile provvedere diversamente.

Tali applicazioni non possono avere durata superiore ad un anno, nè possono essere rinnovate nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 224: Dispensa dal servizio e collocamento d'ufficio in aspettativa

[Se per infermità o per debolezza di mente, giudicate permanenti, o per accertata inettitudine un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio previo parere della commissione centrale di cui all'articolo 220.

Si applicano le disposizioni contenute nel penultimo comma dello stesso articolo 220 e nell'articolo 221.

Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le predette modalità, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 225: Collocamento di procuratori generali del re imperatore presso le corti di appello a disposizione

[I procuratori generali del re imperatore presso le corti di appello possono essere collocati a disposizione del ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei ministri, per la durata di sei mesi, che può essere prorogata fino ad un anno.

Quando entro tale termine non sono richiamati alle loro funzioni, essi sono di ufficio collocati in aspettativa per non oltre un anno.

Quando neppure entro il termine predetto sono stati richiamati in servizio, essi sono di ufficio collocati a riposo, ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione, a norma di legge.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 226: Effetti del collocamento a disposizione

[Durante il periodo della disposizione i procuratori generali del re imperatore sono collocati fuori ruolo, ed è loro attribuito un assegno uguale allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo.

Al termine del periodo della disposizione o dell'aspettativa i magistrati predetti, se vengono richiamati alle loro funzioni, hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il periodo della disposizione o dell'aspettativa è valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza.

I magistrati collocati a disposizione o in aspettativa, ai sensi del precedente articolo, non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VII - Delle prerogative della magistratura

Articolo 227: Collocamento a riposo per limiti di età

[Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto a pensione o ad indennità a termine di legge, i giudici, i sostituti procuratori del re imperatore ed i pretori che hanno compiuto 65 anni di età, nonchè i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato che hanno compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio, ovvero 70 anni di età, qualunque sia la durata del servizio.

Tutti gli altri magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70/a anno di età.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura

Articolo 228: Poteri di sorveglianza spettanti al ministro

Poteri di sorveglianza spettanti al ministro.

[Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle corti, sui tribunali e su tutti i giudici dello stato.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura

Articolo 229: Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali

[Il primo presidente della corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati della corte.

Il primo presidente della corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della corte e dei tribunali del distretto, compresi le dipendenti sezioni distaccate e i tribunali esistenti nella circoscrizione di tali sezioni. Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati compresi nella circoscrizione della sezione stessa.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sui giudici del tribunale medesimo, sul tribunale per i minorenni, dove esiste, e sui giudici ad esso addetti.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura

Articolo 230: Poteri di sorveglianza del presidente in udienza

[In ogni collegio giudicante delle corti e dei tribunali il presidente del collegio esercita la sorveglianza durante l'udienza e le deliberazioni su tutti i magistrati che vi partecipano.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura

Articolo 231: Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero

[Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero.

Il procuratore generale del re imperatore presso la corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati del suo ufficio.

Il procuratore generale del re imperatore presso la corte di appello esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del distretto, compresi quelli addetti alle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate ed alle procure del re imperatore esistenti nella circoscrizione di tali sezioni, nonchè su tutti i pretori e i giudici conciliatori del distretto.

Esercita pure la sorveglianza sulla sezione istruttoria della corte e sui giudici istruttori dei tribunali del distretto.

L'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero, sui pretori, sui giudici istruttori e sui giudici conciliatori nella circoscrizione della sezione.

Il procuratore del re imperatore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero e su tutti i pretori e i giudici conciliatori nella circoscrizione del tribunale.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO II - Dei provvedimenti disciplinari

Articolo 232: Responsabilità disciplinare dei magistrati

[Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO II - Dei provvedimenti disciplinari

Articolo 233: Varie specie di sanzioni

[Le sanzioni disciplinari sono:

- 1/a l'ammonimento;
- 2/a la censura;
- 3/a la perdita dell'anzianità;
- 4/a la perdita del diritto alla promozione;
- 5/a la rimozione;
- 6/a la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, sono precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente ordinamento, salvo quanto è disposto dall'art. 254.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una del le sanzioni previste nei numeri 5 e 6 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai

conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di respingere.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO II - Dei provvedimenti disciplinari

Articolo 234: Ammonimento

[L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è ordinato dal ministro di grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.

L'ammonimento è eseguito oralmente dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che procede all'ammonimento, ne redige processo verbale, copia del quale viene comunicata al ministero.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO II - Dei provvedimenti disciplinari

Articolo 235: Altre sanzioni disciplinari

[La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione disciplinare accertata a carico del magistrato.

Il decreto che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento ne redige processo verbale, con la indicazione della mancanza commessa. Una copia del processo verbale è trasmessa al ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nel diritto a partecipare ad esami, concorsi e scrutini, basato sul computo dell'anzianità di servizio e di grado.

La perdita del diritto alla promozione può essere commutata, dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nella perdita di anzianità per tre anni, previo parere della corte disciplinare, di cui al successivo articolo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, lo spostamento nel ruolo con seguente alla perdita della anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, nè superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado funzionale, ed è determinato nel provvedimento punitivo, o, rispettivamente, in quello di commutazione della pena.

Il magistrato incorso in una delle sanzioni prevedute nel presente articolo, può essere tramutato, anche se inamovibile, con provvedimento del ministro di grazia e giustizia, senza che occorra il parere della commissione di cui all'articolo 220.

Alla destituzione può essere aggiunta, con lo stesso provvedimento, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 236: Corte disciplinare per la magistratura

[Il procedimento disciplinare per i magistrati di ogni grado si svolge innanzi alla corte disciplinare per la magistratura.

La corte disciplinare è composta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, che la presiede, e da otto magistrati scelti tra i primi presidenti di corte di appello e magistrati di grado equiparato, in numero non minore di sei, e tra i consiglieri di corte di cassazione e magistrati di grado equiparato.

I componenti sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei ministri;

Tre almeno di essi debbono appartenere al pubblico ministero, dei quali due con grado di procuratore generale di corte di appello od equiparato.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fa le veci il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano dei componenti.

I componenti della corte disciplinare, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni. Essi possono essere confermati per una sola volta, e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza della conferma.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla segreteria del consiglio superiore della magistratura.

La corte disciplinare ha sede presso il ministero di grazia e giustizia.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 237: Pubblico ministero presso la corte disciplinare

[Le funzioni di pubblico ministero presso la corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale del re imperatore presso la corte suprema di cassazione, o da un magistrato da lui delegato.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 238: Costituzione del collegio giudicante

[La corte disciplinare delibera col numero invariabile di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti debbono appartenere al pubblico ministero.

Alla costituzione del collegio deliberante il presidente provvede preferendo i magistrati che hanno grado più elevato, o, a parità di grado, maggiore anzianità.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 239: Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale

[Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente da ogni azione civile e penale che proviene dal medesimo fatto, ed anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui un magistrato sia sottoposto a procedimento penale o sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 28 del codice di procedura penale e degli articoli 240 e 241 del presente ordinamento.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 240: Effetti disciplinari dei giudici penali

[Il magistrato in corso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diverso da quelli preveduti negli articoli 581, 582 capoverso, 594 e 612 prima parte del codice penale, è destituito di diritto. La corte disciplinare, a richiesta del rappresentante del pubblico ministero, può proporre che alla destituzione sia aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

Il magistrato prosciolto dal giudice penale, con sentenza pronunciata nel l'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove, o per una causa e stintiva del reato, ovvero per improponibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutte le altre ipotesi di proscioglimento, come in caso di condanna per delitto colposo o per contravvenzione, il ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare, salvo il disposto dell'articolo 28 del codice di procedura penale.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 241: Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale

[Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori del ruolo organico dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Se l'arresto è avvenuto senza ordini o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di arresto, a norma dell'articolo 246 del codice di procedura penale.

Il ministro di grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie od ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il ministro disponga altrimenti.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 242: Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare

[all'inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il ministro di grazia e giustizia, attesa la natura e la gravità degli addebiti, può disporre la sospensione provvisoria del magistrato dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio.

Si applica il disposto del terzo comma dell'articolo precedente.

Il provvedimento non è soggetto a ricorso.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 243: Procedimento disciplinare: atti preliminari

[Il procedimento disciplinare è iniziato per ordine del ministro di grazia e giustizia dal pubblico ministero presso la corte disciplinare, mediante richiesta al presidente della corte medesima.

Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria che ritenga necessaria, o richiede l'istruzione formale al presidente della corte disciplinare.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 244: Istruttoria disciplinare

[Quando debba procedersi ad istruzione formale, a norma dell'articolo precedente, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti della corte disciplinare.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 245: Istruzione nel procedimento disciplinare

[Quando è disposta l'istruzione formale, questa è compiuta dal commissario istruttore, con il concorso del pubblico ministero.

Per l'istruzione si osservano, in quanto siano compatibili, le norme del codice di procedura penale sull'istruzione. Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato che sia superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del codice di procedura penale.

Sono applicabili, in relazione ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 246: Chiusura dell'istruzione. Deliberazioni in camera di consigli

[Il commissario istruttore quando ritiene completa la istruzione, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive.

Sulla richiesta di proscioglimento, in esito all'istruttoria formale o sommaria, la corte, in camera di consiglio, esprime il proprio parere per la definitiva decisione spettante al ministro.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 247: Fissazione della discussione orale

[Salvo il caso di proscioglimento di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il presidente della corte disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nell'istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente assunti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

La discussione orale ha luogo a porte chiuse; non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma il magistrato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 248: Discussione nel giudizio disciplinare

[Nella discussione orale il commissario istruttore, o, in caso di istruzione sommaria, un componente della corte disciplinare, nominato dal presidente, riferisce in merito agli addebiti e alle risultanze istruttorie.

Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali, in quanto conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente capo.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 249: Criteri di valutazione degli addebiti disciplinari

[I giudici disciplinari, nell'apprezzamento delle prove e della gravità degli addebiti, debbono ispirarsi esclusivamente al dovere di tutelare l'onore e il prestigio dell'ordine giudiziario.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 250: Deliberazione

[La deliberazione della corte dev'essere resa immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito, per ultimo, il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare. Il rappresentante del pubblico ministero non può assistere alla deliberazione, che dev'essere trasmessa dal presidente, con i motivi, nel termine di dieci giorni, al ministro di grazia e giustizia.

La corte accerta i fatti e propone al ministro il proscioglimento del magistrato o l'applicazione della sanzione che ritiene adeguata.

Se non è raggiunta una prova sufficiente dei fatti o della colpevolezza del magistrato, ma risulta comunque egli ha perduto quella stima, fiducia e considerazione che l'ufficio richiede, la corte disciplinare ne propone al ministro di grazia e giustizia la dispensa dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità eventualmente spettanti.

Il provvedimento di dispensa dal servizio quando riflette un magistrato di grado superiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, è adottato su deliberazione del consiglio dei ministri.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 251: Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti

[La dichiarazione di proscioglimento, o l'applicazione di una delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 233, è fatta con decreto reale, su pro posta del ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della corte disciplinare.

Il provvedimento di rimozione o destituzione di un magistrato di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è adottato su deliberazione del consiglio dei ministri.

Nella stessa forma, se il magistrato viene prosciolto o gli è inflitta una sanzione disciplinare diversa dalla rimozione o destituzione, si provvede alla revoca della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ed alla restituzione degli arretrati di stipendio, detratto quanto eventualmente corrisposto al magistrato o alla famiglia.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 252: Gravame avverso i provvedimenti disciplinari

[Il ricorso per illegittimità del decreto reale di cui all'articolo precedente è ammesso soltanto per violazione di legge.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 253: Revisione del procedimento disciplinare

[La revisione del procedimento disciplinare può essere disposta, per ordine del ministro, nel caso in cui sia stata inflitta una pena più grave dell'ammonizione, purchè sia presentata domanda dal punito o, se questi è morto, da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse anche soltanto morale.

La revisione è ammissibile soltanto se siano sopravvenuti nuovi fatti o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che il provvedimento fu determinato da errore di fatto o da falsità.

L'ordine del ministro di promuovere la revisione del procedimento è insindacabile, ed è emanato previo parere della corte disciplinare, la quale delibera sulle conclusioni del pubblico ministero.

Si applicano al nuovo procedimento le norme degli articoli 244 e seguenti.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO VIII - Della disciplina della magistratura CAPO III - Del procedimento disciplinare

Articolo 254: Dispensa dal servizio degli uditori giudiziari

[Le disposizioni relative al procedimento disciplinare e quelle concernenti la dispensa dal servizio per le cause indicate nell'articolo 224 non si applicano agli uditori giudiziari, i quali possono essere dispensati dal servizio con decreto del ministro di grazia e giustizia, previo parere

del consiglio giudiziario presso la corte d'appello nella cui circoscrizione l'uditore risiede per ragioni del suo ufficio.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 43, R.D.Lgs. 31.05.1946, n. 511.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 255: Disposizioni speciali di inquadramento

[Nella prima attuazione del presente ordinamento, per i magistrati della carriera collegiale nominati posteriormente all'entrata in vigore della L. 17 aprile 1930, n. 421 e fino al 31 dicembre 1938, il periodo di permanenza stabilito per i gradi gerarchici nono ed ottavo è diminuito di un anno, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori che hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa amministrazione della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con l'anzianità di grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l'intero effettivo servizio di ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione, escluso tuttavia qualsiasi effetto economico retroattivo.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 256: Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo

[Dopo l'entrata in vigore del presente ordinamento, il primo concorso triennale per l'aliquota del 50% dei posti nel ruolo della magistratura collegiale riservati ai pretori, stabilita dall'articolo 142, si effettua per esame integrativo anzichè per titoli.

L'esame si svolge in Roma, e consiste in due prove scritte sul diritto romano e sul diritto amministrativo, e in tre prove orali, rispettivamente sul diritto costituzionale ed amministrativo, sul diritto romano e sul diritto ecclesiastico ed internazionale.

L'esame si svolge con le stesse norme stabilite per l'esame di uditore, in quanto applicabili.

La commissione esaminatrice è nominata dal ministro di grazia e giustizia ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, residente in Roma, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello o Parificato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, nonchè da commissari supplenti nello stesso numero e di egual grado.

La commissione è assistita da magistrati addetti al ministero, con funzioni di segretari.](1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 6, D.Lgs.Lgt. 30.04.1946, n. 352.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 257: Ammissione. Effetti del concorso

[All'esame integrativo sono ammessi, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, i pretori provenienti dai concorsi posteriori alla entrata in vigore della L. 17 aprile 1930, n. 421 che ne fanno domanda.

I vincitori del concorso per esame integrativo sono trasferiti nel ruolo della magistratura collegiale con le norme dettate nell'articolo 144 e nel penultimo comma dell'articolo 143.

Gli idonei oltre il numero dei posti disponibili possono partecipare ai successivi concorsi per titoli.

Coloro che non hanno chiesto di partecipare all'esame, o ne sono esclusi, o non conseguono la idoneità, non possono ulteriormente aspirare al passaggio di ruolo nel grado di giudice.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 6, D.Lgs. Lgt. 30.04.1946, n. 352.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 258: Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale

[I magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente all'attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421 i quali sono riusciti vincitori anche di concorso per uditore di tribunale, possono chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, di far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del consiglio giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio prestato dal magistrato. I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si detraggono dalla quota del 50 % da riservare al concorso per passaggio di ruolo a norma degli artt. 142 e 256.

I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente comma, sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi spettante in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto ministeriale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, conseguono l'avanzamento al grado sesto nella stessa data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati uditori di tribunale col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di legge.

Per i magistrati che non hanno superato il primo esame per la nomina a pretore aggiunto, l'inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decreto che approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduatoria dell'esame successivo al quale hanno preso parte.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 259: Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile

[I magistrati che hanno appartenuto alla carriera delle preture in qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto, e che, in seguito a concorso per uditore di tribunale, sono passati a quella collegiale, sono collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno di essi spettante in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore della L. 17 aprile 1930, n. 421.

Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della relativa anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva permanenza nei gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura dal quale detti magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

Si applica il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 260: Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421

[Le disposizioni dei precedenti artt. da 256 a 259 non si applicano ai pretori che appartenevano all'unico ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421 e del R.D. 12 maggio 1930, n. 663, i quali possono partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al grado di primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati, nelle forme ordinarie.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 261: Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti

[Gli uditori di pretura nominati in base a disposizioni speciali, nonché quelli nominati in esito a concorso indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1936-xvi, ed i pretori che ha luogo entro un biennio dalla entrata in vigore del presente ordinamento, con le norme previste dall'articolo 256.

Coloro che conseguono la idoneità, possono partecipare ai successivi concorsi per titoli per il passaggio nel ruolo della magistratura collegiale, in conformità di quanto è stabilito negli articoli 142 e seguenti.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 6, D.Lgs.Lgt. 30.04.1946, n. 352.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 262: Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale

[Gli attuali uditori di tribunale, all'atto della promozione al grado di aggiunto giudiziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al 1°.01.1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti vacanti nelle preture.

Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di esser destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale e le loro promozioni gravano sulla quota del 50 per cento riservata al detto ruolo.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 263: Promozioni da conferire entro l'anno 1941 per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati

[Le promozioni da conferire entro l'anno 1941 ai gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati, tanto per concorso che per scrutinio, e quelle ai gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati, si effettuano secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 264: Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati

[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati per tutti i posti che si renderanno vacanti durante l'anno 1942, saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei nel concorso indetto cui decreto ministeriale 10.02.1940, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Nella prima attuazione del presente ordinamento, la richiesta di scrutinio per le promozioni in corte di cassazione può comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell'articolo 184.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 265: Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di Appello ed equiparati

[Il primo concorso per esame e per titoli e quello per titoli per le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati, saranno indetti nel secondo trimestre del 1941, ed i posti relativi graveranno sulla quota dell'anno 1942, in conformità degli artt. 149 e 152 del presente ordinamento.

Gli attuali elenchi dei magistrati, promovibili al grado di primo pretore, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1941. Fino a tale data devono lasciarsi vacanti 150 posti nel grado di primo pretore.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 266: Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore

[Per la copertura dei posti di primo pretore disponibili al 1° 01.1942, è indetto nel secondo trimestre dell'anno 1941 uno speciale concorso per titoli riservato ai pretori che raggiungono entro lo stesso anno 1941 l'anzianità di diciassette anni di servizio effettivo in magistratura.

Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati aventi grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico Ministero.

Con lo stesso decreto, il Ministro nomina altresì i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.

Si osservano le norme stabilite negli artt. 152 e 161 del presente ordinamento, in quanto applicabili.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 267: Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore

[Fino a tutto l'anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel grado di primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all'articolo precedente e dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici iscritti negli elenchi dei promovibili in corte di appello che consentono al passaggio di ruolo e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica di merito con idoneità a funzioni direttive.

Tali promozioni hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, con precedenza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai promovibili per merito.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal

08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 268: Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore

I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con la anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 269: Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori

Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.

Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.

Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 270: Applicazioni di pretori a tribunali e procure del Re Imperatore

[Fino alla stessa data del 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può, nella stessa forma del decreto reale, disporre l'applicazione di pretori ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re Imperatore, che non sia possibile coprire altrimenti.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 271: Magistrati non addetti ad uffici giudiziari

[Le disposizioni contenute nell'articolo 200 del presente ordinamento non si applicano ai magistrati attualmente addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari, che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la promozione, entro il biennio successivo alla entrata in vigore dell'ordinamento medesimo.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal

08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 272: Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello

[Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore:

a) compresi negli elenchi dei promovibili per merito con tre voti per il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell'elenco dei promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell'elenco medesimo;

b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito distinto, prendono posto, secondo l'ordine attuale rispettivo, nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto ai magistrati compresi nell'elenco medesimo;

c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell'attuale loro ordine di graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa classifica a maggioranza di tre voti.

Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall'articolo 168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive decorrenze.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 273: Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato

[La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 227 è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio 1942, fermo restando il requisito di 40 anni di servizio.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 274: Ammissione di vice-pretori onorari all'esame pratico per aggiunto giudiziario

[Gli attuali vice-pretori onorari nominati in base al R.D.L. 6.02.1927, numero 131, possono essere ammessi per una sola volta al primo esame che avrà luogo per aggiunto giudiziario, su parere favorevole del consiglio giudiziario del distretto di residenza.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è

stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO IX - Disposizioni transitorie

Articolo 275: Procedimenti disciplinari pendenti

[Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.

La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità del disposto dell'articolo 236, funziona da organo di unico grado, e di secondo grado per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali.] (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella G. U. 22.04.1941, n. 95.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 con decorrenza dal 28.07.2006. L'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.04.2006, n. 160 è stata, poi, sospesa fino al 31.07.2007, in virtù dell'art. 1 L. 24.10.2006, n. 269, con decorrenza dal 08.11.2006. A norma dell'art. 3 L. 24.10.2006, n. 269, sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5.04.2006, n. 160.

TITOLO X - Disposizioni finali

Articolo 276: Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.(1)

(1) E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 87, D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e dell'art. 276, R.D. 30.01.1941, n. 12, nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare (Corte costituzionale, sentenza 4-22.06.1992, n. 289; Gazz. Uff. 24.06.1992, n. 27 - Serie speciale).

TITOLO X - Disposizioni finali

Articolo 277: Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari

Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.

Tabella A : Sedi dei tribunali della repubblica e loro sezioni distaccate

Corte di appello di Ancona

Tribunale di Ancona

Tribunale di Ancona: Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Numana, Sirolo.

Sezione di Fabriano: Arcevia, Cerreto D'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico.

Sezione di Jesi: Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Morro D'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Staffolo.

Sezione di Osimo: Agugliano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Offagna, Osimo, Polverigi.

Sezione di Senigallia: Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia.

Tribunale di Ascoli Piceno

Tribunale di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Amandola, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castignano, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Valle Castellana, Venarotta.

Sezione di San Benedetto del Tronto: Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Offida, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

Tribunale di Camerino

Tribunale di Camerino: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.

Tribunale di Fermo

Tribunale di Fermo: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla D'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore Dell'Aso, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Sezione di Sant'Elpidio a Mare: Monte Urano, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare.

Tribunale di Macerata

Tribunale di Macerata: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.

Sezione di Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.

Tribunale di Pesaro

Tribunale di Pesaro: Casteldelci, Gabicce Mare, Gradara, Maiolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Montecopiolo, Montelabbate, Novafeltria, Pennabilli, Pesaro, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Talamello, Tavullia.

Sezione di Fano: Barchi, Cartoceto, Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina.

Tribunale di Urbino

Tribunale di Urbino: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montegrimano, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino.

Corte di appello di Bari

Tribunale di Bari

Tribunale di Bari: Bari, Mola di Bari, Triggiano, Valenzano.

Sezione di Acquaviva delle Fonti: Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Santeramo in Colle.

Sezione di Altamura: Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini.

Sezione di Bitonto: Bitonto, Giovinazzo, Palo del Colle.

Sezione di Modugno: Binetto, Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Modugno, Toritto.

Sezione di Monopoli: Monopoli, Polignano a Mare.

Sezione di Putignano: Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano, Turi.

Sezione di Rutigliano: Adelfia, Capurso, Casamassima, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari.

Tribunale di Foggia

Tribunale di Foggia: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia.

Sezione di Cerignola: Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella.

Sezione di Manfredonia: Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste, Zapponeta.

Sezione di San Severo: San Severo.

Sezione di Trinitapoli: Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

Tribunale di Lucera

Tribunale di Lucera: Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Troia, Volturara Appula, Volturino.

Sezione di Apricena: Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore.

Sezione di Rodi Garganico: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano.

Tribunale di Trani

Tribunale di Trani: Bisceglie, Trani.

Sezione di Andria: Andria.

Sezione di Barletta: Barletta.

Sezione di Canosa di Puglia: Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola.

Sezione di Molfetta: Molfetta.

Sezione di Ruvo di Puglia: Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi.

Corte di appello di Bologna

Tribunale di Bologna

Tribunale di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Loiano, Malalbergo, Minerbio, Monghidoro, Monte San Pietro, Montereenzio, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Zola Predosa.

Sezione di Imola: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Molinella, Mordano.

Sezione di Porretta Terme: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Vergato.

Tribunale di Ferrara

Tribunale di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Tribunale di Forlì

Tribunale di Forlì: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.

Sezione di Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto.

Tribunale di Modena

Tribunale di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola.

Sezione di Carpi: Carpi, Novi di Modena, Soliera.

Sezione di Pavullo nel Frignano: Fanano, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca.

Sezione di Sassuolo: Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Prignano sulla Secchia, Sassuolo.

Tribunale di Parma

Tribunale di Parma: Albareto, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Parma, Sala Baganza, Sissa, Solignano, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.

Sezione di Fidenza: Bardi, Bore, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Noceto, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello.

Tribunale di Piacenza

Tribunale di Piacenza: Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

Tribunale di Ravenna

Tribunale di Ravenna: Alfonsine, Cervia, Ravenna, Russi.

Sezione di Faenza: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.

Sezione di Lugo: Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.

Tribunale di Reggio Emilia

Tribunale di Reggio Emilia: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

Sezione di Guastalla: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo.

Tribunale di Rimini

Tribunale di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Corte di appello di Brescia

Tribunale di Bergamo

Tribunale di Bergamo: Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Barzana, Bedulita,

Berbenno, Bergamo, Bello, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brumano, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Camerata Cornello, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carenno, Carona, Carvico, Cassiglio, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Cornalba, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Erve, Filago, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gerosa, Gorle, Grassobbio, Isola di Fondra, Lallio, Lenna, Levate, Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Monte Marengo, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Palazzago, Pedrengo, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pradalunga, Presezzo, Ranica, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Imagna, Santa Brigida, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solza, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre de' Busi, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Valleve, Valnegrà, Valsecca, Valtorta, Veduggio, Vercurago, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.

Sezione di Clusone: Ardesio, Azzone, Bianzano, Bossico, Casnigo, Castione della Presolana, Castro, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Costa Volpino, Endine Gaiano, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Lovere, Monasterolo del Castello, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Ponte Nossola, Premolo, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Valbondione, Valgoglio, Vertova,

Vigolo, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve.

Sezione di Grumello del Monte: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Berzo San Fermo, Bolgare, Borgo di Terzo, Brusaporto, Calcinato, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Grumello del Monte, Luzzana, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Predore, San Paolo d'Argon, Sarnico, Telgate, Torre de' Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Villongo, Zandobbio.

Sezione di Treviglio: Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Forno San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio, Ugnano, Verdellino, Verdello.

Tribunale di Brescia

Tribunale di Brescia: Acquafredda, Adro, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelvico, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Cigole, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corzano, Dello, Desenzano del Garda, Erbusco, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Val Trompia, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Irma, Iseo, Isorella, Leno, Lodrino, Lograto, Lonato, Longhena, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Ome, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pavone del Mella, Pezzaze, Polaveno, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pontoglio,

Pozzolengo, Pralboino, Provaglio d'Iseo, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo-Saiano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sale Marasino, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sulzano, Tavernole sul Mella, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villa Carcina, Villachiera, Visano, Zone.

Sezione di Breno: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

Sezione di Salò: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Manerba del Garda, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Tribunale di Crema

Tribunale di Crema: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

Tribunale di Cremona

Tribunale di Cremona: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castelleone, Castelveverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Drizzona, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido.

Tribunale di Mantova

Tribunale di Mantova: Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Carbonara di Po, Castel d'Ario, Castelforte, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Gonzaga, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Marmirolo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.

Sezione di Castiglione delle Stiviere: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Solferino, Volta Mantovana.

Corte di appello di Cagliari

Tribunale di Cagliari

Tribunale di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Elmas, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monserrato, Muravera, Ortacesus, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villaspeciosa.

Sezione di Carbonia: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Tratalias, Villaperuccio.

Sezione di Iglesias: Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnese, Iglesias, Musei, Portoscuso, Villamassargia.

Sezione di Sanluri: Arbus, Barumini, Collinas, Escolca, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Monastir, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Pabillonis, Pauli Arbarei, Pimentel, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Serri, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villasor.

Tribunale di Lanusei

Tribunale di Lanusei: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Il bono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

Tribunale di Oristano

Tribunale di Oristano: Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bonarcado, Busachi, Cabras, Curcuris, Fordongianus, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

Sezione di Macomer: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidoni, Birori, Bolotana, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dualchi, Flussio, Ghilarza, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Sagama, Scano di Montiferro, Sedilo, Sennariolo, Silanus, Sindia, Soddi, Sorradile, Suni, Tadasuni, Tinnura, Tresnuraghes.

Sezione di Sorgono: Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara.

Corte di appello di Cagliari

Sezione distaccata di Sassari

Tribunale di Nuoro

Tribunale di Nuoro: Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtelli, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè.

Tribunale di Sassari

Tribunale di Sassari: Alà dei Sardi, Ardara, Bonorva, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Laerru, Martis, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nulvi, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Sorso, Stintino, Tergu, Tissi, Tula, Usini, Valledoria.

Sezione di Alghero: Alghero, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri, Villanova Monteleone.

Tribunale di Tempio Pausania

Tribunale di Tempio Pausania: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Luogosanto, Luras, Palau, Perfugas, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

Sezione di La Maddalena: La Maddalena, Santa Teresa Gallura.

Sezione di Olbia: Arzachena, Berchidda, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Telti.

Corte di appello di Caltanissetta

Tribunale di Caltanissetta

Tribunale di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Tribunale di Enna

Tribunale di Enna: Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Tribunale di Gela

Tribunale di Gela: Butera, Gela, Mazzarino.

Tribunale di Nicosia

Tribunale di Nicosia: Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina.

Corte di appello di Campobasso

Tribunale di Campobasso

Tribunale di Campobasso: Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturu.

Tribunale di Isernia

Tribunale di Isernia: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Tribunale di Larino

Tribunale di Larino: Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Larino, Macchia Valfortore, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Ururi.

Sezione di Termoli: Acquaviva Collecroce, Campomarino, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli.

Corte di appello di Catania

Tribunale di Caltagirone

Tribunale di Caltagirone: Caltagirone, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, Niscemi, San Cono, San Michele di Ganzaria.

Sezione di Grammichele: Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Scordia, Vizzini.

Tribunale di Catania

Tribunale di Catania: Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.

Sezione di Acireale: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Santa Venerina, Valverde.

Sezione di Adrano: Adrano, Biancavilla.

Sezione di Belpasso: Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi.

Sezione di Bronte: Bronte, Cesarò, Maletto, Maniace, Randazzo, San Teodoro.

Sezione di Giarre: Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto, Sant'Alfio.

Sezione di Mascalucia: Gravina di Catania, Mascalucia, Pedara, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Viagrande, Zafferana Etnea.

Sezione di Paternò: Castel di Iudica, Paternò, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Santa Maria di Licodia.

Tribunale di Modica

Tribunale di Modica: Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli.

Tribunale di Ragusa

Tribunale di Ragusa: Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina.

Sezione di Vittoria: Acate, Vittoria.

Tribunale di Siracusa

Tribunale di Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino.

Sezione di Augusta: Augusta, Melilli, Priolo Gargallo.

Sezione di Avola: Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini.

Sezione di Lentini: Carlentini, Francofonte, Lentini.

Corte di appello di Catanzaro

Tribunale di Castrovillari

Tribunale di Castrovillari: Acquafredda, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocera, Oriolo, Papisidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana.

Tribunale di Catanzaro

Tribunale di Catanzaro: Albi, Amaroni, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cerva, Cropani, Fossato Serralta, Gimigliano, Girifalco, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Palermi, Pentone, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Cricchi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Valleflorita, Zagarise.

Sezione di Chiaravalle Centrale: Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Soverato, Torre di Ruggiero.

Tribunale di Cosenza

Tribunale di Cosenza: Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano.

Sezione di Acri: Acri, Bisignano.

Sezione di San Marco Argentano: Cervicati, Cerzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, Rota Greca, San Marco Argentano, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Torano Castello.

Tribunale di Crotone

Tribunale di Crotone: Belvedere di Spinello, Cotronei, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale.

Sezione di Strongoli: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

Tribunale di Lamezia Terme

Tribunale di Lamezia Terme: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli.

Tribunale di Paola

Tribunale di Paola: Acquappesa, Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Cetraro, Cleto, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Paola, San Lucido, San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello.

Sezione di Scalea: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.

Tribunale di Rossano

Tribunale di Rossano: Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.

Tribunale di Vibo Valentia

Tribunale di Vibo Valentia: Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo, Pizzoni, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Soriano Calabro, Spadola, Stefanaceni, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia.

Sezione di Tropea: Briatico, Drapia, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

Corte di appello di Firenze

Tribunale di Arezzo

Tribunale di Arezzo: Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.

Sezione di Montevarchi: Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.

Sezione di Sansepolcro: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.

Tribunale di Firenze

Tribunale di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa.

Sezione di Empoli: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Vinci.

Sezione di Pontassieve: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Figline Valdarno, Firenzuola, Incisa in Val d'Arno, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio.

Tribunale di Grosseto

Tribunale di Grosseto: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri Roccalbegna, Roccastrada, Santa Flora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano.

Sezione di Orbetello: Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.

Tribunale di Livorno

Tribunale di Livorno: Capraia Isola, Collesalveti, Livorno.

Sezione di Cecina: Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Riparbella, Rosignano Marittimo, Sassetta.

Sezione di Piombino: Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto.

Sezione di Portoferraio: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

Tribunale di Lucca

Tribunale di Lucca: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemantina.

Sezione di Viareggio: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.

Tribunale di Montepulciano

Tribunale di Montepulciano: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena.

Tribunale di Pisa

Tribunale di Pisa: Calci, Cascina, Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano.

Sezione di Pontedera: Bientina, Buti, Calcinaiia, Capannoli, Casciana Terme, Castelnuovo di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra.

Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia: Abetone, Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese.

Sezione di Monsummano Terme: Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole.

Sezione di Pescia: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano.

Tribunale di Prato

Tribunale di Prato: Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Calano, Prato, Vaiano, Vernio.

Tribunale di Siena

Tribunale di Siena: Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille, Trequanda.

Sezione di Poggibonsi: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.

Corte di appello di Genova

Tribunale di Chiavari

Tribunale di Chiavari: Borzonasca, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Varese Ligure, Zoagli.

Tribunale di Genova

Tribunale di Genova: Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Pieve Ligure, Propata, Recco, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia.

Tribunale di Imperia

Tribunale di Imperia: Aquila di Arroscia, Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio di Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.

Tribunale di La Spezia

Tribunale di La Spezia: Arcola, Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Levante, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

Sezione di Sarzana: Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana.

Tribunale di Massa

Tribunale di Massa: Massa, Montignoso.

Sezione di Carrara: Carrara, Fossdinovo.

Sezione di Pontremoli: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Tribunale di Sanremo

Tribunale di Sanremo: Badalucco, Baiardo, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.

Sezione di Ventimiglia: Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia.

Tribunale di Savona

Tribunale di Savona: Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Noli, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio.

Sezione di Albenga: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Casanova Lerrone,

Castelbianco, Castelvechchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Rialto, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Corte di Appello di L'Aquila

Tribunale di Avezzano

Tribunale di Avezzano: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

Tribunale di Chieti

Tribunale di Chieti: Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Torrevicchia Teatina, Villamagna.

Sezione di Ortona: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Tollo, Vacri.

Tribunale di L'Aquila

Tribunale di L'Aquila: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvechchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Tribunale di Lanciano

Tribunale di Lanciano: Altino, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Palombaro, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Treglio.

Sezione di Atessa: Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Gessopalena, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria.

Tribunale di Pescara

Tribunale di Pescara: Città Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara, Spoltore.

Sezione di Penne: Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Cepagatti, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Moscufo, Penne, Pianella, Picciano, Vicoli, Villa Celiera.

Sezione di San Valentino in Abruzzo Citeriore: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani.

Tribunale di Sulmona

Tribunale di Sulmona: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

Tribunale di Teramo

Tribunale di Teramo: Bellante, Campi, Canzano, Castellalto, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia.

Sezione di Atri: Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Castel Castagna, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi.

Sezione di Giulianova: Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'angelo, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.

Tribunale di Vasto

Tribunale di Vasto: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Torrebruna, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina.

Corte di Appello di Lecce

Tribunale di Brindisi

Tribunale di Brindisi: Brindisi, San Vito dei Normanni.

Sezione di Fasano: Cisternino, Fasano.

Sezione di Francavilla Fontana: Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Oria, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

Sezione di Mesagne: Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.

Sezione di Ostuni: Carovigno, Ostuni, San Michele Salentino.

Tribunale di Lecce

Tribunale di Lecce: Arnesano, Calimera, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Melendugno, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo, Vernole.

Sezione di Campi Salentina: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie.

Sezione di Casarano: Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Martino, Melissano, Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano, Taviano, Ugento.

Sezione di Galatina: Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Martignano, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Zollino.

Sezione di Gallipoli: Alezio, Galatone, Gallipoli, Parabita, Sannicola, Tuglie.

Sezione di Maglie: Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano,

Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Surano, Uggiano la Chiesa.

Sezione di Nardò: Copertino, Leverano, Nardò, Porto Cesareo.

Sezione di Tricase: Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase.

Corte di Appello di Lecce

Sezione distaccata di Taranto

Tribunale di Taranto

Tribunale di Taranto: Crispiano, Faggiano, Leporano, Massafra, Mottola, Palagiano, Pulsano, Statte, Taranto.

Sezione di Ginosà: Castellaneta, Ginosà, Laterza, Palagianello.

Sezione di Grottaglie: Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe.

Sezione di Manduria: Avetrana, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella.

Sezione di Martina Franca: Martina Franca.

Corte di Appello di Messina

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castoreale, Fondachelli Fantina, Furnari, Mazzarrà Sant'andrea, Merì, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore, Tripi.

Sezione di Lipari: Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.

Sezione di Milazzo: Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela.

Tribunale di Messina

Tribunale di Messina: Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Itala, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Sezione di Taormina: Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Malvagna, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Savoca, Taormina.

Tribunale di Mistretta

Tribunale di Mistretta: Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Tusa.

Tribunale di Patti

Tribunale di Patti: Brolo, Falcone, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra.

Sezione di Sant'Agata di Militello: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Torrenova, Tortorici, Ucria.

Corte di Appello di Milano

Tribunale di Busto Arsizio

Tribunale di Busto Arsizio: Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona.

Sezione di Gallarate: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Inarzo, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.

Sezione di Saronno: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo.

Tribunale di Como

Tribunale di Como: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Campione d'Italia, Capiago Intimiano, Carate Uriò, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cernobbio, Cirimido, Como, Drezzo, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Guanzate, Laglio, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Pognana Lario, Roderò, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.

Sezione di Cantù: Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiato, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate.

Sezione di Erba: Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Anzano del Parco, Asso, Barni, Bosisio Parini, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Costa Masnaga, Erba, Eupilio, Garbagnate Monastero, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Merone, Molteno, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rogeno, Sormano, Valbrona.

Sezione di Menaggio: Argegno, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonna, Consiglio di Rumo, Corrido, Crema, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongò, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pello Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzona, Val Rezzo, Valsolda, Vercana.

Tribunale di Lecco

Tribunale di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginato, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigandò.

Tribunale di Lodi

Tribunale di Lodi: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico.

Tribunale di Milano

Tribunale di Milano: Assago, Basiglio, Binasco, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Bussero, Calvignasco, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Lacchiarella, Limbiate, Locate di Triulzi, Milano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo.

Sezione di Abbiategrasso: Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Mondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone.

Sezione di Cassano d'Adda: Basiano, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cassano d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate.

Sezione di Legnano: Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghella, Villa Cortese.

Sezione di Rho: Arese, Arluno, Casorezzo, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Vanzago.

Tribunale di Monza

Tribunale di Monza: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Lissone, Macherio, Mezzago, Monza, Muggiò, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sesto San Giovanni, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.

Sezione di Desio: Barlassina, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Solaro, Varedo, Verano Brianza.

Tribunale di Pavia

Tribunale di Pavia: Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de' Nobili, Cura Carpignano, Dorno, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Maghero, Marcignago, Marzano, Mezzana Rabattone, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sant'Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Sommo, Spessa, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

Tribunale di Sondrio

Tribunale di Sondrio: Albosaggia, Aprica, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Tirano.

Sezione di Morbegno: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Campodolcino, Cercino, Chiavenna, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Gordona, Madesimo, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piuro, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino, Verceia, Villa di Chiavenna.

Tribunale di Varese

Tribunale di Varese: Arcisate, Azzate, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinate, Malnate, Marzio, Mercallo, Morazzone, Porto Ceresio, Saltrio, Ternate, Tradate, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

Sezione di Gavirate: Agra, Angera, Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno, Malgesso, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Sangiano, Taino, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.

Tribunale di Vigevano

Tribunale di Vigevano: Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Vellezzo Lomellina, Vigevano, Villa Biscossi, Zeme.

Tribunale di Voghera

Tribunale di Voghera: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospino, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.

Corte di appello di Napoli

Tribunale di Ariano Irpino

Tribunale di Ariano Irpino: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Greci, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Taurasi, Treviso, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli.

Tribunale di Avellino

Tribunale di Avellino: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Castelvete sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lapio, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montemarano, Montemiletto, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant'Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Summonte, Taurano, Torre le Nocelle, Tufo, Volturara Irpina.

Sezione di Cervinara: Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina.

Tribunale di Benevento

Tribunale di Benevento: Apice, Arpaia, Baselice, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvete in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Chianche, Circello, Colle Sannita, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Petruo Irpino, Pietradefusi, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molarra, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Tocco Caudino, Torrecuso, Torrioni, Venticano, Vitulano.

Sezione di Airola: Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Durazzano, Forchia, Limatola, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata de' Goti.

Sezione di Guardia Sanframondi: Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Paupisi,

Pietraraja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca, Teleso Terme.

Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli: Napoli, San Giorgio a Cremano.

Sezione di Afragola: Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casavatore, Casoria.

Sezione di Capri: Anacapri, Capri.

Sezione di Frattamaggiore: Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo.

Sezione di Ischia: Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

Sezione di Marano di Napoli: Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca.

Sezione di Portici: Ercolano, Portici.

Sezione di Pozzuoli: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto.

Tribunale di Nola

Tribunale di Nola: Acerra, Brusciiano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi: Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Frigento, Gesualdo, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Morra de Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Cancellone ed Arnone, Capua, Casapulla, Castel di Sasso, Castel Volturno, Curti, Formicola, Giano Vetusto, Grazzanise, Liberi, Pastorano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Rocchetta e Croce, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Sparanise, Vitulazio.

Sezione di Aversa: Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.

Sezione di Carinola: Baia e Latina, Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Marzano Appio, Mondragone, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.

Sezione di Caserta: Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada.

Sezione di Marcianise: Arienzo, Capodrise, Cervino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancellone, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni.

Sezione di Piedimonte Matese: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Capiati a Volturno, Castel Campagnano, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia

Sannitica, Letino, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola.

Tribunale di Torre Annunziata

Tribunale di Torre Annunziata: Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Striano, Torre Annunziata, Trecase.

Sezione di Castellammare di Stabia: Castellammare di Stabia.

Sezione di Granagnano: Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità.

Sezione di Sorrento: Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense.

Sezione di Torre del Greco: Torre del Greco.

Corte di appello di Palermo

Tribunale di Agrigento

Tribunale di Agrigento: Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana.

Sezione di Canicattì: Camastra, Canicattì, Castrolibero, Grotte, Naro, Racalmuto.

Sezione di Licata: Campobello di Licata, Licata, Ravanusa.

Tribunale di Marsala

Tribunale di Marsala: Marsala, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita.

Sezione di Castelvetro: Campobello di Mazara, Castelvetro.

Sezione di Mazara del Vallo: Mazara del Vallo.

Sezione di Partanna: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa.

Tribunale di Palermo

Tribunale di Palermo: Palermo, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina

Gela, Ustica, Villabate.

Sezione di Bagheria: Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati.

Sezione di Carini: Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Femmine, Terrasini, Torretta.

Sezione di Corleone: Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena.

Sezione di Monreale: Altofonte, Camporeale, Monreale.

Sezione di Partinico: Balestrate, Borgetto, Giardinello, Montelepre, Partinico, Trappeto.

Tribunale di Sciacca

Tribunale di Sciacca: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

Tribunale di Termini Imerese

Tribunale di Termini Imerese: Alia, Aliminusa, Altavilla Milicia, Caccamo, Caltavuturo, Castronuovo di Sicilia, Cerda, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Vicari.

Sezione di Cefalù: Alimena, Blufi, Bompietro, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato.

Tribunale di Trapani

Tribunale di Trapani: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice.

Sezione di Alcamo: Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo.

Corte di appello di Perugia

Tribunale di Orvieto

Tribunale di Orvieto: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Paciano, Parrano, Piegara, Porano, San Venanzo.

Tribunale di Perugia

Tribunale di Perugia: Castiglione del Lago, Corciano, Lisciano Niccone, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno.

Sezione di Assisi: Assisi, Bastia, Bettona, Valfabbrica.

Sezione di Città di Castello: Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, San Giustino, Umbertide.

Sezione di Foligno: Bevagna, Cannara, Foligno, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Valtopina.

Sezione di Gubbio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo.

Sezione di Todi: Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi. (2)

Tribunale di Spoleto

Tribunale di Spoleto: Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera.

Tribunale di Terni

Tribunale di Terni: Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.

Corte di appello di Potenza

Tribunale di Lagonegro

Tribunale di Lagonegro: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

Tribunale di Matera

Tribunale di Matera: Calciano, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico, Salandra, Tricarico.

Sezione di Pisticci: Accettura, Aliano, Bernalda, Cirigliano, Colobraro, Craco, Garaguso, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni.

Tribunale di Melfi

Tribunale di Melfi: Atella, Barile, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, Venosa.

Tribunale di Potenza

Tribunale di Potenza: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.

Corte di appello di Reggio Calabria

Tribunale di Locri

Tribunale di Locri: Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Locri, Palizzi, Platì, Portigliola, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Staiti in Brancaleone.

Sezione di Siderno: Agnana Calabra, Bivongi, Camini, Canolo, Caulonia, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, Siderno, Stignano, Stilo.

Tribunale di Palmi

Tribunale di Palmi: Cosoleto, Delianuova, Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rosarno, San Ferdinando, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Sinopoli.

Sezione di Cinquefrondi: Anoa, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d'Aspromonte, Serrata,

Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Tribunale di Reggio Calabria

Tribunale di Reggio Calabria: Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

Sezione di Melito di Porto Salvo: Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo.

Corte di appello di Roma

Tribunale di Cassino

Tribunale di Cassino: Acquafondata, Aquino, Arce, Ausonia, Belmonte Castello, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Pastena, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso.

Sezione di Sora: Alvito, Arpino, Atina, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pescosolido, Picinisco,

Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Vicalvi, Villa Latina.

Tribunale di Civitavecchia

Tribunale di Civitavecchia: Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa.

Tribunale di Frosinone

Tribunale di Frosinone: Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Patrica, Pofi, Ripi, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli, Villa Santo Stefano.

Sezione di Alatri: Alatri, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio.

Sezione di Anagni: Acuto, Anagni, Filettino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio.

Tribunale di Latina

Tribunale di Latina: Aprilia, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino.

Sezione di Gaeta: Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene.

Sezione di Terracina: Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina.

Tribunale di Rieti

Tribunale di Rieti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collepochio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcellino, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone, Varco Sabino.

Tribunale di Roma

Tribunale di Roma: Ardea, Fiumicino, Pomezia, Roma.

Sezione di Bracciano: Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano. Sezione di Castelnuovo di Porto: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina.

Sezione di Frascati: Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Rocca di Papa, Rocca Priora.

Sezione di Palestrina: Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo.

Sezione di Tivoli: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto

Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nespole, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

Tribunale di Velletri

Tribunale di Velletri: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Labico, Lanuvio, Lariano, Montelanico, Nemi, Segni, Valmontone, Velletri.

Sezione di Albano Laziale: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino.

Sezione di Anzio: Anzio, Nettuno.

Tribunale di Viterbo

Tribunale di Viterbo: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monte Romano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Tuscania, Vallerano, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

Sezione di Civita Castellana: Bassano in Teverina, Bomarzo, Calcata, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Vasanello.

Sezione di Montefiascone: Acquapendente, Arlena Di Castro, Bagnoregio, Bolsena, Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Valentano.

Corte di appello di Salerno

Tribunale di Nocera Inferiore

Tribunale di Nocera Inferiore: Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati.

Tribunale di Sala Consilina

Tribunale di Sala Consilina: Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.

Sezione di Sapri: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Tortorella, Vibonati.

Tribunale di Salerno

Tribunale di Salerno: Castiglione del Genovesi, Cetara, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare.

Sezione di Amalfi: Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti.

Sezione di Cava de' Tirreni: Cava de' Tirreni.

Sezione di Eboli: Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santomena, Serre, Sicignano degli Alburni, Trentinara, Valva.

Sezione di Mercato San Severino: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Siano.

Sezione di Montecorvino Rovella: Acerno, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.

Tribunale di Vallo della Lucania

Tribunale di Vallo della Lucania: Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

Corte di appello di Torino

Tribunale di Acqui Terme

Tribunale di Acqui Terme: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Cartosio, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto d'Erro, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cessole, Cortiglione, Denice, Fontanile, Grogna, Incisa Scapaccino, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Quaranti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Vaglio Serra, Vesime, Visone.

Tribunale di Alba

Tribunale di Alba: Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerreto delle Langhe, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba.

Sezione di Bra: Bra, Ceresole Alba, Cervere, Cherasco, La Morra, Narzole, Novello, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.

Tribunale di Alessandria

Tribunale di Alessandria: Alessandria, Alluvioni Cambiò, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Carpeneto, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Orba, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cremolino, Felizzano, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Lerma, Lu, Masio, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Mornese, Ovada, Oviglio, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rocca Grimalda, San Salvatore Monferrato, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Valenza.

Sezione di Novi Ligure: Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrega Ligure, Carrosio, Fraconalto, Francavilla Bisio, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana,

Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio.

Tribunale di Aosta

Tribunale di Aosta: Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Chatillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Introd, Issime, Issogne, Jovencan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pont Bozet, Pont-Saint-Martin, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint Christophe, Saint Denis, Saint Marcel, Saint Nicolas, Saint Pierre, Saint Vincent, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-Bosses, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve.

Tribunale di Asti

Tribunale di Asti: Agliano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Isola d'Asti, Loazzolo, Mareto, Moasca, Mombercelli, Monale, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Tribunale di Biella

Tribunale di Biella: Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Tribunale di Casale Monferrato

Tribunale di Casale Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Colcavagno, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Cunico, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Giarole, Grazzano Badoglio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Penango, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Scandeluzza, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

Tribunale di Cuneo

Tribunale di Cuneo: Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Fossano, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Moiola, Montemale di Cuneo, Monerosso Grana, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppio, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio, Vottignasco.

Tribunale di Ivrea

Tribunale di Ivrea: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Lorzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.

Tribunale di Mondovì

Tribunale di Mondovì: Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Iglia, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montezemolo, Morozzo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Tribunale di Novara

Tribunale di Novara: Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalborgone, Castellazzo Novarese, Cerano, Fara Novarese, Galliate, Garbagna Novarese, Ghemme, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiato, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Sezione di Borgomanero: Agrate Conturbia, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Grignasco, Maggiore, Pugno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Soriso, Suno, Varallo Pombia, Veruno.

Tribunale di Pinerolo

Tribunale di Pinerolo: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera.

Tribunale di Saluzzo

Tribunale di Saluzzo: Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassinò, Gambaasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villanova Solaro.

Tribunale di Torino

Tribunale di Torino: Alpignano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Caselette, Collegno, Druento, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Gillio, San Mauro Torinese, Sangano, Settimo Torinese, Torino, Val della Torre, Villarbasse.

Sezione di Chivasso: Bosconero, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Busano, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Favria, Feletto, Foglizzo, Forno Canavese, Gassino Torinese, Lauriano, Levone, Lombardore, Montanaro, Monteu da Po, Oglanico, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Volpiano.

Sezione di Ciriè: Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoiria, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Leini, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Villanova Canavese, Viù.

Sezione di Moncalieri: Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, La Loggia, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d'Asti, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri, Santena, Trofarello, Villastellone, Vinovo.

Sezione di Susa: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Tribunale di Tortona

Tribunale di Tortona: Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpegliano.

Tribunale di Verbania

Tribunale di Verbania: Ameno, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpu gnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Cesara, Colazza, Cossogno, Cursolo Orasso, Dormelletto, Falmenta, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazgina, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premosello-Chiovena, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna.

Sezione di Domodossola: Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Maserà, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villetta.

Tribunale di Vercelli

Tribunale di Vercelli: Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Giffenga, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villa del Bosco, Villarboit, Villata.

Sezione di Varallo: Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca.

Corte di appello di Trento

Tribunale di Rovereto

Tribunale di Rovereto: Ala, Arco, Avio, Besenello, Bezzecca, Brentonico, Calliano, Concei, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Magasa, Molina di Ledro, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pieve di Ledro, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo Chienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano.

Tribunale di Trento

Tribunale di Trento: Albiano, Aldeno, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calavino, Caldonazzo, Campodenno, Cavedago, Cavedine, Cembra, Centa San Nicolò, Cimone, Civezzano, Denno, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lasino, Lavarone, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Luserna, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Palù del Fersina, Pergine

Valsugana, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Sporminore, Tenna, Terlago, Ton, Trento, Valda, Vattaro, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigolo Vattaro, Zambana.

Sezione di Borgo Valsugana: Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Canal San Bovo, Carano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Fiera di Primiero, Grigno, Imer, Ivano Fracena, Levico Terme, Mezzano, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Samone, Scurelle, Siror, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Villa Agnedo.

Sezione di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.

Sezione di Cles: Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Castelfondo, Cavareno, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

Sezione di Tione di Trento: Bersone, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclò.

Corte di appello di Trento

Sezione distaccata di Bolzano/Bolzen

Tribunale di Bolzano/Bozen:

Tribunale di Bolzano/Bozen: Aldino/Aldein, Anterivo/Altrei, Appiano sulla Strada del Vino/Eppan an der Weinstrasse, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Bronzolo/Branzoll, Caldaro sulla Strada del Vino/Kaltern an der Weinstrasse, Castelrotto/Kastelruth, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla Strada del Vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla Strada del Vino/Kurtinig an der Weinstrasse, Egna/Neumarkt, Fiè allo Sciliar/Vols am Schlern, Funes/Villnöss, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lauregno/Laurein, Magrè sulla Strada del Vino/Margreid an der Weinstrasse, Meltina/Mölten, Montagna/Montan, Nova Levante/Wellschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/Sankt Ulrich, Ponte Gardena/Waidbruck, Proves/Proveis, Renon/Ritten, Salorno/Salurn, San Genesio Atesino/Jenesien, Santa Cristina Val Gardena/Sankta Christina in Gröden, Sarentino/Sarntal, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden, Terlano/Terlan, Termeno sulla Strada del Vino/Tramin an der Weinstrasse, Tires/Tiers, Trodena/Truden, Vadena/Pfatten, Velturmo/Feldthurns, Villandro/Villanders.

Sezione di Bressanone/Brixen: Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Campo di Trens/Freienfeld, Fortezza/Franzensfeste, Luson/Lüsen, Nazsciaves/Natz Schabs, Racines/Ratschings, Rio di Pusteria/Mülbach, Rodengo/Rodeneck, Val di Vize/Pfitsch, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Vipiteno/Sterzing.

Sezione di Brunico/Bruneck: Badia/Abtei, Braies/Prags, Brunico/Bruneck, Campo Tures/Sand in Taufers, Chienes/Kiens, Corvara in Badia/Kurfar, Dobbiaco/Toblach, Falzes/Pfalzen, Gais, La Valle/Wengen, Marebbe/Enneberg, Monguelfo/Welsberg, Perca/Percha, Predoi/Prettau, Rasun Anterselva/Rasen Antholz, San Candido/Innichen, San Lorenzo di Sebato/Sankt Lorenzen, San Martino in Badia/Sankt Martin in Thurn, Selva dei Molini/Mühlwald, Sesto/Sexten, Terento/Terenten, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntall, Valle di Casies/Gsies, Villa Bassa/Niederdor.

Sezione di Merano/Meran: Andriano/Andrian, Avelengo/Hafling, Caines/Kuens, Cermes/Tscherms, Gargazzone/Gargazon, Lagundo/Algund, Lana, Marleno/Marling, Merano/Meran, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Parcines/Partschins, Plaus, Postal/Burgstall, Rifiano/Riffian, San Leonardo in Passiria/Sankt Leonhard in Passeier, San Martino in Passiria/Sankt Martin in Passeier, San Pancrazio/Sankt Pankraz, Scena/Schenna, Senale San Felice/Unsere Liebe Frau Im Valde-Sankt Felix, Tesimo/Tisens, Tirolo/Tirol, Ultimo/Ulten, Verano/Vöran.

Sezione di Silandro/Schlanders: Castelbello Ciardes/Kastelbell Tscharts, Curon Venosta/Graun Im Vinschgau, Glorenza/Glurns, Laces/Latsch, Lasa/Laas, Malles Venosta/Mals, Martello/Martell, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch, Senales/Schnals, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Tubre/Taufers im Münstertal.

Corte di appello di Trieste

Tribunale di Gorizia

Tribunale di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano Del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Tribunale di Pordenone

Tribunale di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

Sezione di San Vito al Tagliamento: Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.

Tribunale di Tolmezzo

Tribunale di Tolmezzo: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

Tribunale di Trieste

Tribunale di Trieste: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Tribunale di Udine

Tribunale di Udine: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Ragogna, Reana Del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Udine, Varmo.

Sezione di Cividale del Friuli: Attimis, Buttrio, Cassacco, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis,

Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo.

Sezione di Palmanova: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinico, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenìa, Porpetto, Precenico, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

Corte di appello di Venezia

Tribunale di Bassano del Grappa

Tribunale di Bassano del Grappa: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valdastico, Valstagna.

Tribunale di Belluno

Tribunale di Belluno: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsic, Belluno, Canale d'Agordo, Castello Lavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Colle Santa Lucia, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Tomaso Agordino, Santa Giustina, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Vas, Voltago Agordino, Zoldo Alto.

Sezione di Pieve di Cadore: Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Zoppè di Cadore.

Tribunale di Padova

Tribunale di Padova: Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Candiana, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.

Sezione di Cittadella: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Sezione di Este: Arquà Petrarca, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo,

Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Margherita d'Adige, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo.

Tribunale di Rovigo

Sezione di Rovigo: Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Sezione di Adria: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po.

Tribunale di Treviso

Tribunale di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Istrana, Mansuè, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco. (2)

Sezione di Castelfranco Veneto: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Loria, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago.

Sezione di Conegliano: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto. (2)

Sezione di Montebelluna: Arcade, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Giavera del Montello, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello.

Tribunale di Venezia

Tribunale di Venezia: Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Venezia.

Sezione di Chioggia: Cavarzere, Chioggia, Cona.

Sezione di Dolo: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo.

Sezione di Portogruaro: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.

Sezione di San Donà di Piave: Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Iesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Torre di Mosto.

Tribunale di Verona

Tribunale di Verona: Affi, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Mozzecane,

Negrar, Nogarole Rocca, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Ronco all'Adige, Roverè Veronese, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Villafranca di Verona, Zevio.

Sezione di Legnago: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea.

Sezione di Soave: Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana Roncà, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Veronella, Vestenanova, Zimella.

Tribunale di Vicenza

Tribunale di Vicenza: Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Quinto Vicentino, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Sandrigo, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo.

Sezione di Schio: Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.(1)

(1) La presente tabella prima sostituita dalla L. 01.02.1989, n. 30. è stata poi così sostituita in virtù dell'art. 16 del D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, dalla tabella A del medesimo provvedimento, relativamente ai comuni compresi nei circondari.

(2) Il presente elenco, è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 07.06.1999, n. 160.

Tabella B : Sezioni distaccate di tribunali

1. Corte d'appello di Ancona

1 - Tribunale di Ancona

Sezioni distaccate di:

1) Fabriano

2) Iesi

3) Osimo

4) Senigallia
2 - Tribunale di Ascoli Piceno
Sezioni distaccate di:

1) San Benedetto del Tronto
3 - Tribunale di Camerino
4 - Tribunale di Fermo
Sezioni distaccate di:

1) Sant'Elpidio a Mare
5 - Tribunale di Macerata
Sezioni distaccate di:

1) Civitanova Marche
6 - Tribunale di Pesaro
Sezioni distaccate di:

1) Fano
7 - Tribunale di Urbino
2. Corte d'appello di Bari
1 - Tribunale di Bari (223/a)
Sezioni distaccate di:

1) Acquaviva delle Fonti
2) Altamura
3) Bitonto
4) Modugno
5) Monopoli
6) Putignano
7) Rutigliano
2 - Tribunale di Foggia
Sezioni distaccate di:

1) Cerignola
2) Manfredonia
3) San Severo
4) Trinitapoli
3 - Tribunale di Lucera
Sezioni distaccate di:

1) Apricena
2) Rodi Garganico
4 - Tribunale di Trani
Sezioni distaccate di:

1) Andria
2) Barletta
3) Canosa di Puglia
4) Molfetta
5) Ruvo di Puglia
3. Corte d'appello di Bologna
1 - Tribunale di Bologna
Sezioni distaccate di:

1) Imola
2) Porretta Terme

2 - Tribunale di Ferrara

3 - Tribunale di Forlì

Sezioni distaccate di:

1) Cesena

4 - Tribunale di Modena

Sezioni distaccate di:

1) Carpi

2) Pavullo nel Frignano

3) Sassuolo

5 - Tribunale di Parma

Sezioni distaccate di:

1) Fidenza

6 - Tribunale di Piacenza

7 - Tribunale di Ravenna

Sezioni distaccate di:

1) Faenza

2) Lugo

8 - Tribunale di Reggio Emilia

Sezioni distaccate di:

1) Guastalla

9 - Tribunale di Rimini

4. Corte d'appello di Brescia

1 - Tribunale di Bergamo

Sezioni distaccate di:

1) Clusone

2) Grumello del Monte

3) Treviglio

2 - Tribunale di Brescia

Sezioni distaccate di:

1) Breno

2) Salò

3 - Tribunale di Crema

4 - Tribunale di Cremona

5 - Tribunale di Mantova

Sezioni distaccate di:

1) Castiglione delle Stiviere

5. Corte d'appello di Cagliari

1 - Tribunale di Cagliari

Sezioni distaccate di:

1) Carbonia

2) Iglesias

3) Sanluri

2 - Tribunale di Lanusei

3 - Tribunale di Oristano

Sezioni distaccate di:

1) Macomer

2) Sorgono

6. Corte d'appello di Sassari
Sezione della Corte d'appello di Cagliari

1 - Tribunale di Nuoro

2 - Tribunale di Sassari

Sezioni distaccate di:

1) Alghero

3 - Tribunale di Tempio Pausania

Sezioni distaccate di:

1) La Maddalena

2) Olbia

7. Corte d'appello di Caltanissetta

1 - Tribunale di Caltanissetta

2 - Tribunale di Enna

3 - Tribunale di Gela

4 - Tribunale di Nicosia

8. Corte d'appello di Campobasso

1 - Tribunale di Campobasso

2 - Tribunale di Isernia

3 - Tribunale di Larino

Sezioni distaccate di:

1) Termoli

9. Corte d'appello di Catania

1 - Tribunale di Caltagirone

Sezioni distaccate di:

1) Grammichele

2 - Tribunale di Catania

Sezioni distaccate di:

1) Acireale

2) Adrano

3) Belpasso

4) Bronte

5) Giarre

7) Mascalucia

8) Paternò

3 - Tribunale di Modica

4 - Tribunale di Ragusa

Sezioni distaccate di:

1) Vittoria

5 - Tribunale di Siracusa

Sezioni distaccate di:

1) Augusta

2) Avola

3) Lentini

10. Corte d'appello di Catanzaro

1 - Tribunale di Castrovillari

2 - Tribunale di Catanzaro

Sezioni distaccate di:

1) Chiaravalle Centrale

3 - Tribunale di Cosenza
Sezioni distaccate di:

- 1) Acri
- 2) San Marco Argentano

4 - Tribunale di Crotona
Sezioni distaccate di:

- 1) Strongoli
- 5 - Tribunale di Lamezia Terme
6 - Tribunale di Paola

Sezioni distaccate di:

- 1) Scalea
- 7 - Tribunale di Rossano
8 - Tribunale di Vibo Valentia

Sezioni distaccate di:

- 1) Tropea
11. Corte d'appello di Firenze
1 - Tribunale di Arezzo

Sezioni distaccate di:

- 1) Montevarchi
 - 2) Sansepolcro
- 2 - Tribunale di Firenze

Sezioni distaccate di:

- 1) Empoli
 - 2) Pontassieve
- 3 - Tribunale di Grosseto
- Sezioni distaccate di:

- 1) Orbetello
- 4 - Tribunale di Livorno
- Sezioni distaccate di:

- 1) Cecina
 - 2) Piombino
 - 3) Portoferraio
- 5 - Tribunale di Lucca
- Sezioni distaccate di:

- 1) Viareggio
- 6 - Tribunale di Montepulciano
7 - Tribunale di Pisa

Sezioni distaccate di:

- 1) Pontedera
- 8 - Tribunale di Pistoia
- Sezioni distaccate di:

- 1) Monsummano Terme
 - 2) Pescia
- 9 - Tribunale di Prato
10 - Tribunale di Siena
- Sezioni distaccate di:

- 1) Poggibonsi
- 12. Corte d'appello di Genova
- 1 - Tribunale di Chiavari
- 2 - Tribunale di Genova
- 3 - Tribunale di Imperia
- 4 - Tribunale di La Spezia

Sezioni distaccate di:

- 1) Sarzana
- 5 - Tribunale di Massa

Sezioni distaccate di:

- 1) Carrara
- 2) Pontremoli
- 6 - Tribunale di Sanremo

Sezioni distaccate di:

- 1) Ventimiglia
- 7 - Tribunale di Savona

Sezioni distaccate di:

- 1) Albenga
- 13. Corte d'appello di L'Aquila
- 1 - Tribunale di Avezzano
- 2 - Tribunale di Chieti

Sezioni distaccate di:

- 1) Ortona
- 3 - Tribunale di L'Aquila
- 4 - Tribunale di Lanciano

Sezioni distaccate di:

- 1) Atessa
- 5 - Tribunale di Pescara

Sezioni distaccate di:

- 1) Penne
- 2) San Valentino in Abruzzo Citeriore
- 6 - Tribunale di Sulmona
- 7 - Tribunale di Teramo

Sezioni distaccate di:

- 1) Atri
- 2) Giulianova
- 8 - Tribunale di Vasto

- 14. Corte d'appello di Lecce
- 1 - Tribunale di Brindisi

Sezioni distaccate di:

- 1) Fasano
- 2) Francavilla Fontana
- 3) Mesagne
- 4) Ostuni

- 2 - Tribunale di Lecce

Sezioni distaccate di:

- 1) Campi Salentina

2) Casarano

3) Galatina

4) Gallipoli

5) Maglie

6) Nardò

7) Tricase

15. Corte d'appello di Taranto

Sezione della Corte d'appello di Lecce

1 - Tribunale di Taranto

Sezioni distaccate di:

1) Ginosia

2) Grottaglie

3) Manduria

4) Martina Franca

16. Corte d'appello di Messina

1 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Sezioni distaccate di:

1) Lipari

2) Milazzo

2 - Tribunale di Messina

Sezioni distaccate di:

1) Taormina

3 - Tribunale di Mistretta

4 - Tribunale di Patti

Sezioni distaccate di:

1) Sant'Agata di Militello

17. Corte d'appello di Milano

1 - Tribunale di Busto Arsizio

Sezioni distaccate di:

1) Gallarate

2) Saronno

2 - Tribunale di Como

Sezioni distaccate di:

1) Cantù

2) Erba

3) Menaggio

3 - Tribunale di Lecco

4 - Tribunale di Lodi

5 - Tribunale di Milano

Sezioni distaccate di:

1) Abbiategrasso

2) Cassano D'Adda

3) Legnano

4) Rho

6 - Tribunale di Monza

Sezioni distaccate di:

1) Desio

7 - Tribunale di Pavia

8 - Tribunale di Sondrio

Sezioni distaccate di:

1) Morbegno

9 - Tribunale di Varese

Sezioni distaccate di:

1) Gavirate

10 - Tribunale di Vigevano

11 - Tribunale di Voghera

18. Corte d'appello di Napoli

1 - Tribunale di Ariano Irpino

2 - Tribunale di Avellino

Sezioni distaccate di:

1) Cervinara

3 - Tribunale di Benevento

Sezioni distaccate di:

1) Airola

2) Guardia Sanframondi

4 - Tribunale di Napoli

Sezioni distaccate di:

1) Afragola

2) Capri

3) Frattamaggiore

4) Ischia

5) Marano di Napoli

6) Portici

7) Pozzuoli

5 - Tribunale di Nola

6 - Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi

7 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Sezioni distaccate di:

1) Aversa

2) Carinola

3) Caserta

4) Marcianise

5) Piedimonte Matese

8 - Tribunale di Torre Annunziata

Sezioni distaccate di:

1) Castellammare di Stabia

2) Gragnano

3) Sorrento

4) Torre del Greco

19. Corte d'appello di Palermo

1 - Tribunale di Agrigento

Sezioni distaccate di:

1) Canicattì

2) Licata

2 - Tribunale di Marsala

Sezioni distaccate di:

- 1) Castelvetro
- 2) Mazara del Vallo
- 3) Partanna

3 - Tribunale di Palermo

Sezioni distaccate di:

- 1) Bagheria
- 2) Carini
- 3) Corleone
- 4) Monreale
- 5) Partinico

4 - Tribunale di Sciacca

5 - Tribunale di Termini Imerese

Sezioni distaccate di:

1) Cefalù

6 - Tribunale di Trapani

Sezioni distaccate di:

1) Alcamo

20. Corte d'appello di Perugia

1 - Tribunale di Orvieto

2 - Tribunale di Perugia

Sezioni distaccate di:

1) Assisi

2) Città di Castello

3) Foligno

4) Gubbio

5) Todi

3 - Tribunale di Spoleto

4 - Tribunale di Terni

21. Corte d'appello di Potenza

1 - Tribunale di Lagonegro

2 - Tribunale di Matera

Sezioni distaccate di:

1) Pisticci

3 - Tribunale di Melfi

4 - Tribunale di Potenza

22. Corte d'appello di Reggio Calabria

1 - Tribunale di Locri

Sezioni distaccate di:

1) Siderno

2 - Tribunale di Palmi

Sezioni distaccate di:

1) Cinquefrondi

3 - Tribunale di Reggio Calabria

Sezioni distaccate di:

1) Melito di Porto Salvo

23. Corte d'appello di Roma

1 - Tribunale di Cassino

Sezioni distaccate di:

- 1) Sora
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
- 3 - Tribunale di Frosinone

Sezioni distaccate di:

- 1) Alatri
- 2) Anagni
- 4 - Tribunale di Latina

Sezioni distaccate di:

- 1) Gaeta
- 2) Terracina
- 5 - Tribunale di Rieti
- 6 - Tribunale di Roma

Sezioni distaccate di:

- 1) Bracciano
- 2) Castelnuovo di Porto
- 3) Frascati
- 4) Palestrina
- 5) Tivoli
- 7 - Tribunale di Velletri

Sezioni distaccate di:

- 1) Albano Laziale
- 2) Anzio
- 8 - Tribunale di Viterbo

Sezioni distaccate di:

- 1) Civita Castellana
- 2) Montefiascone
24. Corte d'appello di Salerno
- 1 - Tribunale di Nocera Inferiore
- 2 - Tribunale di Sala Consilina

Sezioni distaccate di:

- 1) Sapri
- 3 - Tribunale di Salerno

Sezioni distaccate di:

- 1) Amalfi
- 2) Cava De' Tirreni
- 3) Eboli
- 4) Mercato San Severino
- 5) Montecorvino Rovella
- 4 - Tribunale di Vallo della Lucania

25. Corte d'appello di Torino
- 1 - Tribunale di Acqui Terme
- 2 - Tribunale di Alba

Sezioni distaccate di:

- 1) Bra
- 3 - Tribunale di Alessandria

Sezioni distaccate di:

- 1) Novi Ligure

- 4 - Tribunale di Aosta
- 5 - Tribunale di Asti
- 6 - Tribunale di Biella
- 7 - Tribunale di Casale Monferrato
- 8 - Tribunale di Cuneo
- 9 - Tribunale di Ivrea
- 10 - Tribunale di Mondovì
- 11 - Tribunale di Novara

Sezioni distaccate di:

- 1) Borgomanero
- 12 - Tribunale di Pinerolo
- 13 - Tribunale di Saluzzo
- 14 - Tribunale di Torino

Sezioni distaccate di:

- 1) Chivasso
- 2) Ciriè
- 3) Moncalieri
- 4) Susa
- 15 - Tribunale di Tortona
- 16 - Tribunale di Verbania

Sezioni distaccate di:

- 1) Domodossola
- 17 - Tribunale di Vercelli

Sezioni distaccate di:

- 1) Varallo
- 26. Corte d'appello di Trento
- 1 - Tribunale di Rovereto
- 2 - Tribunale di Trento

Sezioni distaccate di:

- 1) Borgo Valsugana
- 2) Cavalese
- 3) Cles
- 4) Tione di Trento
- 27. Corte d'appello di Bolzano/Bozen
- Sezione della Corte d'appello di Trento
- 1 - Tribunale di Bolzano/Bozen

Sezioni distaccate di:

- 1) Bressanone/Brixen
- 2) Brunico/Bruneck
- 3) Merano/Meran
- 4) Silandro/Schlanders
- 28. Corte d'appello di Trieste
- 1 - Tribunale di Gorizia
- 2 - Tribunale di Pordenone

Sezioni distaccate di:

- 1) San Vito al Tagliamento
- 3 - Tribunale di Tolmezzo
- 4 - Tribunale di Trieste

5 - Tribunale di Udine

Sezioni distaccate di:

1) Cividale del Friuli

2) Palmanova

29. Corte d'appello di Venezia

1 - Tribunale di Bassano del Grappa

2 - Tribunale di Belluno

Sezioni distaccate di:

1) Pieve di Cadore

3 - Tribunale di Padova

Sezioni distaccate di:

1) Cittadella

2) Este

4 - Tribunale di Rovigo

Sezioni distaccate di:

1) Adria

5 - Tribunale di Treviso

Sezioni distaccate di:

1) Castelfranco Veneto

2) Conegliano

3) Montebelluna

6 - Tribunale di Venezia

Sezioni distaccate di:

1) Chioggia

2) Dolo

3) Portogruaro

4) San Donà di Piave

7 - Tribunale di Verona

Sezioni distaccate di:

1) Legnago

2) Soave

8 - Tribunale di Vicenza

Sezioni distaccate di:

1) Schio.(1)

(1) La presente tabella prima sostituita dalla L. 01.02.1989, n. 30. è stata poi così sostituita in virtù dell'art. 16 del D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, dalla tabella B del medesimo provvedimento.

Tabella C : Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di pretura, distinta per Corti di appello, tribunali e preture

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Pretura circondariale di Ancona

MONTECAROTTO: Castelplanio, Mergo, Montecarotto, Rosora, Serra de' Conti.

ARCEVIA: Arcevia.

CORINALDO: Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere.

Pretura circondariale di Ascoli Piceno

ARQUATA DEL TRONTO: Arquata del Tronto.

VALLE CASTELLANA: Valle Castellana.

Pretura circondariale di Camerino

VISSO: Visso.

Pretura circondariale di Fermo

MONTERUBBIANO: Montegiberto, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Moresco, Petritoli, Ponzano di Fermo.

SANTA VITTORIA IN MATENANO: Montefalcone Appennino, Montelparo, Monteleone di Fermo, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo.

GROTTAMMARE: Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Montefiore dell'Aso.

Pretura circondariale di Macerata

CORRIDONIA: Corridonia, Mogliano, Monte San Giusto, Petriolo.

TREIA: Appignano, Treia.

SARNANO: Gualdo, Penna San Giovanni, Sarnano.

Pretura circondariale di Pesaro

PENNABILLI: Casteldelci, Pennabilli.

SAN LEO: Montecopiolo, San Leo.

MONDAVIO: Barchi, Mondavio, Monteporzio, Orciano di Pesaro.

Pretura circondariale di Urbino

FOSSOMBRONE: Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito.

SANT'ANGELO IN VADO: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado.

URBANIA: Peglio, Urbania.

CORTE DI APPELLO DI BARI

Pretura circondariale di Bari

SANTERAMO IN COLLE: Santeramo in Colle.

MOLA DI BARI: Mola di Bari.

PALO DEL COLLE: Palo del Colle.

GIOVINAZZO: Giovinazzo.

ADELFA: Adelfia, Sannicandro di Bari.

GRUMO APPULA: Grumo Appula, Toritto.

CONVERSANO: Conversano.

Pretura circondariale di Foggia

DELICETO: Deliceto.

SANT'AGATA DI PUGLIA: Sant'Agata di Puglia.

CANDELA: Candela, Rocchetta Sant'Antonio.

Pretura circondariale di Lucera

BICCARI: Biccari.

CAGNANO VARANO: Cagnano Varano, Carpino.

CELENZA VALFORTORE: Carlantino, Celenza Valfortore, San Marco la Catola.

Pretura circondariale di Trani

TERLIZZI: Terlizzi.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Pretura circondariale di Bologna

BAZZANO: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno.

LOIANO: Loiano, Monghidoro.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI: Castiglione dei Pepoli.

Pretura circondariale di Ferrara

BONDENO: Bondeno, Vigarano Mainarda.

Pretura circondariale di Forlì

MERCATO SARACENO: Mercato Saraceno.

SAVIGNANO SUL RUBICONE: Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

SOGLIANO AL RUBICONE: Sogliano al Rubicone.

GALEATA: Galeata, Santa Sofia.

MODIGLIANA: Modigliana, Tredozio.

ROCCA SAN CASCIANO: Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano.

MELDOLA: Meldola.

Pretura circondariale di Modena

FANANO: Fanano.

MONTESE: Montese.

PIEVEPELAGO: Fiumalbo, Pievepelago.

SESTOLA: Sestola.

MONTEFIORINO: Frassinoro, Montefiorino, Palagano.

ZOCCA: Zocca.

Pretura circondariale di Parma

BEDONIA: Bedonia, Compiano, Tornolo.

BARDI: Bardi, Bore.

TRAVERSETOLO: Neviano degli Arduini, Traversetolo.

Pretura circondariale di Piacenza

FERRIERE: Ferriere.

OTTONE: Cerignale, Ottone, Zerba.

CARPANETO PIACENTINO: Carpaneto Piacentino, Gropparello, Morfasso.

MONTICELLI D'ONGINA: Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, Villanova sull'Arda.

RIVERGARO: Rivergaro.

Pretura circondariale di Ravenna

CASOLA VALSENIO: Casola Valsenio.

Pretura circondariale di Reggio nell'Emilia

COLLAGNA: Busana, Collagna, Ligonchio.

VILLA MINOZZO: Villa Minozzo.

CASTELLARANO: Baiso, Castellarano, Toano.

Pretura circondariale di Rimini

MORCIANO DI ROMAGNA: Gemmano, Misano Adriatico, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano.

SALUDECIO: Mondaino, Montegridolfo, Saludecio.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Pretura circondariale di Bergamo

CISANO BERGAMASCO: Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Cisano Bergamasco, Erve, Monte marenzo, Pontida, Torre dei Busi, Vercurago, Villa d'Adda.

GANDINO: Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia, Vertova.

VILMINORE DI SCALVE: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.

TRESCORE BALNEARIO: Albano Sant'Alessandro, Casazza, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Entratico, Gaverina Terme, Gorlago, San Paolo d'Argon, Torre de' Roveri, Trescore Balneario.

ROMANO DI LOMBARDIA: Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina.

PIAZZA BREMBANA: Averara, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dei Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valnegrà, Valtorta.

Pretura circondariale di Brescia

EDOLO: Edolo, Corteno Golgi, Incudine, Malonno, Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.

BOVEGNO: Bovegno, Collio, Irma, Pezzaze.

DESENZANO DEL GARDA: Desenzano del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Pozzolengo, Sirmione, Soiano del Lago.

VESTONE: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vestone.

LENO: Cigola, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Pavone del Mella, Pralboino.

Pretura circondariale di Crema

SONCINO: Cumignano sul Naviglio, Soncino, Ticengo.

Pretura circondariale di Mantova

VOLTA MANTOVANA: Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana.

SAN BENEDETTO PO: San Benedetto Po.

SERMIDE: Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Sermide.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Pretura circondariale di Cagliari

QUARTU SANT'ELENA: Quartu Sant'Elena.

NURRI: Nurri, Orroli.

TEULADA: Teulada.

MANDAS: Gesico, Mandas, Siurgus Donigala.

NURAMINIS: Monastir, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Ussana.

Pretura circondariale di Nuoro

BENETUTTI: Benetutti, Nule.

FONNI: Fonni.

Pretura circondariale di Oristano

CUGLIERI: Cuglieri.

BOLOTANA: Bolotana, Lei, Silanus.

SANTU LUSSURGIU: Santu Lussurgiu.

ARITZO: Aritzo.

Pretura circondariale di Sassari

ITTIRI: Ittiri.

SEDINI: Bulzi, Laerru, Sedini.

PLOAGHE: Ploaghe.

CASTELSARDO: Castelsardo.

Pretura circondariale di Tempio Pausania

CALANGIANUS: Calangianus.

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Pretura circondariale di Caltanissetta

SAN CATALDO: San Cataldo.

SERRADIFALCO: Bompensiere, Milena, Montedoro, Serradifalco.

Pretura circondariale di Enna

PIETRAPERZIA: Pietraperzia.

CALASCIBETTA: Calascibetta.

Pretura circondariale di Nicosia

ASSORO: Assoro.

CAPIZZI: Capizzi.

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Pretura circondariale di Campobasso

SEPINO: Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Sepino.

MONTEFALCONE NEL SANNIO: Montefalcone nel Sannio, Montemitro, San Felice del Molise.

Pretura circondariale di Larino

SANTA CROCE DI MAGLIANO: Montelongo, Santa Croce di Magliano.

SANT'ELIA A PIANISI: Macchiavalfortore, Pietracatella, Sant'Elia a Pianisi.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Pretura circondariale di Caltagirone

MIRABELLA IMBACCARI: Mirabella Imbaccari.

SCORDIA: Scordia.

PALAGONIA: Palagonia.

LICODIA EUBEA: Licodia Eubea.

Pretura circondariale di Catania

CESARO': Cesarò, San Teodoro.

CASTIGLIONE DI SICILIA: Castiglione di Sicilia.

Pretura circondariale di Ragusa

MONTEROSSO ALMO: Giarratana, Monterosso Almo.

Pretura circondariale di Siracusa.

MELILLI: Melilli.

CANICATTINI BAGNI: Canicattini Bagni.

FRANCOFONTE: Francofonte.

ROSOLINI: Rosolini.

FERLA: Cassaro, Ferla.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Pretura circondariale di Castrovillari

MORANO CALABRO: Morano Calabro.

AMENDOLARA: Amendolara.

CERCHIARA DI CALABRIA: Cerchiara di Calabria, Plataci, San Lorenzo Bellizzi.

Pretura circondariale di Catanzaro

GIRIFALCO: Girifalco.

GASPERINA: Gasperina, Montauro.

SOVERATO: Gagliato, Montauro, Montepaone, Petrizzi, Soverato.

SERSALE: Sersale.

Pretura circondariale di Cosenza

BISIGNANO: Bisignano.

ROSE: Castiglione Cosentino, Rose.

GRIMALDI: Grimaldi.

SCIGLIANO: Scigliano.

Pretura circondariale di Paola

AIELLO CALABRO: Aiello Calabro.

FIUMEFREDDO BRUZIO: Fiumefreddo Bruzio, Longobardi.

VERBICARO: Orsomarso, Verbicaro.

Pretura circondariale di Crotone

CUTRO: Cutro.

Pretura circondariale di Lamezia Terme

CORTALE: Cortale.
MARTIRANO LOMBARDO: Conflenti, Martirano, Martirano Lombardo.
SERRASTRETTA: Serrastretta.
Pretura circondariale di Rossano
LONGOBUCCO: Longobucco.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Pretura circondariale di Locri
ROCCELLA IONICA: Roccella Ionica.
GROTTERIA:Grotteria.
MAMMOLA: Mammola.
Pretura circondariale di Palmi
POLISTENA: Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto.
GIOIA TAURO: Gioia Tauro.
SEMINARA: Melicuccà, Seminara.
ROSARNO: Rosarno.
DELIANUOVA: Cosoleto, Delianuova, Scido.
Pretura circondariale di Reggio Calabria
BOVA: Africo, Bova, Bova Marina.
SAN LORENZO: Bagaladi, San Lorenzo.
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Pretura circondariale di Arezzo
FOIANO DELLA CHIANA: Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana.
CASTIGLION FIORENTINO: Castiglion Fiorentino.
PIEVE SANTO STEFANO: Pieve Santo Stefano.
Pretura circondariale di Firenze
FIRENZUOLA: Firenzuola.
MARRADI: Marradi, Palazzuolo sul Senio.
FIGLINE VALDARNO: Figline Valdarno, Incisa in Valdarno, Reggello.
Pretura circondariale di Grosseto
SANTA FIORA: Castell’Azzara, Santa Fiora.
GAVORRANO: Gavorrano, Scarlino.
ROCCASTRADA: Civitella Paganico, Roccastrada.
SCANSANO: Scansano.
MANCIANO: Manciano.
Pretura circondariale di Lucca
BARGA: Barga.
CAMPORGIANO: Camporgiano.
SERAVEZZA: Seravezza, Stazzema.
CAMAIORE: Camaiore.
Pretura circondariale di Pisa
LARI: Lari.
Pretura circondariale di Pistoia
SAN MARCELLO PISTOIESE: Abetone, Cutigliano, Piteglio, San Marcello Pistoiese.
Pretura circondariale di Siena
COLLE DI VAL D’ELSA: Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa.
ASCIANO: Asciano.
MONTALCINO:Buonconvento, Montalcino.
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Pretura circondariale di Chiavari
SANTO STEFANO D’AVETO: Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto.
VARESE LIGURE: Maissana, Varese Ligure.

Pretura circondariale di Genova

TORRIGLIA: Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torrighia.

BUSALLA: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.

Pretura circondariale di Imperia

PIEVE DI TECO: Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

Pretura circondariale di La Spezia

BORGHETTO DI VARA: Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Pignone, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Zignago.

LEVANTO: Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levante, Monterosso al Mare, Vernazza.

BAGNONE: Bagnone, Filattiera, Villafranca in Lunigiana.

Pretura circondariale di Savona

MILLESIMO: Cengio, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale.

CALIZZANO: Bardineto, Calizzano, Massimino.

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Pretura circondariale di Avezzano

GIOIA DEI MARSI: Gioia dei Marsi.

CARSOLI: Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte.

Pretura circondariale di Chieti

PALENA: Lettopalena, Palena.

Pretura circondariale di Lanciano

BOMBA: Bomba.

PAGLIETA: Paglieta.

TORRICELLA PELIGNA: Colledimacine, Gessopalena, Montenerodomo, Torricella Peligna.

Pretura circondariale di L'Aquila

BARISCIANO: Barisciano, Poggio Picenze, Santo Stefano di Sessanio.

PIZZOLI: Barete, Campotosto, Pizzoli.

Pretura circondariale di Pescara

LORETO APRUTINO: Loreto Aprutino.

CITTA' SANT'ANGELO: Città Sant'Angelo.

CARAMANICO TERME: Caramanico Terme.

MANOPPELLO: Lettomanoppello, Manoppello, Serramonacesca, Turrivalignani.

Pretura circondariale di Sulmona

PESCASSEROLI: Opi, Pescasseroli.

PESCOCOSTANZO: Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso.

CASTELVECCHIO SUBEQUO: Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Gagliano Aterno, Secinaro.

SCANNO: Scanno, Villalago.

Pretura circondariale di Teramo

BISENTI: Arsita, Basciano, Bisenti, Castel Castagna, Castiglione Messer Raimondo.

CIVITELLA DEL TRONTO: Civitella del Tronto.

TOSSICIA: Tossicia.

ROSETO DEGLI ABRUZZI: Roseto degli Abruzzi.

Pretura circondariale di Vasto

CELENZA SUL TRIGNO: Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni.

SAN BUONO: Furci, Liscia, San Buono.

PALMOLI: Palmoli, Tuffillo.

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Pretura circondariale di Lecce

SQUINZANO: Squinzano, Trepuzzi.

PARABITA: Parabita, Tuglie.

VERNOLE: Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Melendugno, Vernole.

POGGIARDO: Botrugno, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano.

COPERTINO: Copertino, Leverano.

GALATONE: Galatone.

PRESICCE: Acquarica del Capo, Presicce.

Pretura circondariale di Taranto

MASSAFRA: Massafra.

MOTTOLA: Mottola, Palagiano.

CASTELLANETA: Castellaneta, Palagianello.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Pretura circondariale di Messina

CASTROREALE: Castoreale, Rodi Milici.

MONTALBANO DI ELICONA: Montalbano di Elicona.

Pretura circondariale di Patti

RACCUIA: Raccuia.

SAN FRATELLO: San Fratello.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Pretura circondariale di Como

CASTIGLIONE D'INTELVI: Argegno, Blessagno, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, San Fedele Intelvi, Schignano.

GRAVEDONA: Crema, Domaso, Dongo, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona, Vercana.

Pretura circondariale di Lecco

MISSAGLIA: Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Lomagna, Missaglia, Monticello.

Pretura circondariale di Monza

VIMERCATE: Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Vimercate.

Pretura circondariale di Sondrio

BORMIO: Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

Pretura circondariale di Voghera

BRONI: Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Castana, Cigognola, Mezzanino, Pietra dei Giorgi, Pinarolo Po, Rea, Redavalle, Ruino, San Cipriano Po, Verrua Po.

SANTA MARIA DELLA VERSA: Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Rovescala, Santa Maria della Versa, Volpara.

VARZI: Brallo di Pregola, Romagnese, Varzi.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Pretura circondariale di Ariano Irpino

MONTECALVO IRPINO: Casalbore, Montecalvo Irpino.

PATERNOPOLI: Paternopoli.

Pretura circondariale di Avellino

ALTAVILLA IRPINA: Altavilla Irpina, Grottolella.

BAIANO: Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone.

MONTEMILETTO: Montemiletto, Torre le Nocelle.
MONTEMARANO: Castelvetero sul Calore, Montemarano.
VOLTURARA IRPINA: Volturara Irpina.
SOLOFRA: Solofra.
Pretura circondariale di Benevento
CUSANO MUTRI: Cusano Mutri, Pietraroia.
PONTELANDOLFO: Pontelandolfo.
CASTELFRANCO IN MISCANO: Castelfranco in Miscano, Montefalcone di Valfortore.
MONTEFUSCO: Montefusco, Pietradefusi.
SAN MARCO DEI CAVOTI: San Marco dei Cavoti, Molinara.
Pretura circondariale di Napoli
FORIO: Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
GIUGLIANO IN CAMPANIA: Giugliano in Campania.
PALMA CAMPANIA: Carbonara di Nola, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano.
VICO EQUENSE: Vico Equense.
Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere
FORMICOLA: Castel di Sasso, Formicola, Liberi, Pontelatone.
MONDRAGONE: Mondragone.
CAIAZZO: Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Dragoni, Piana di Caiazzo, Ruviano.
PIETRAMELARA: Baia e Latina, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccaromana.
Pretura circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi
TEORA: Teora.
ANDRETTA: Andretta, Cairano.
SANT'ANDREA DI CONZA: Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza.
GESUALDO: Gesualdo, Villamaina.
AQUILONIA: Aquilonia, Monteverde.
BISACCIA: Bisaccia.
BAGNOLI IRPINO: Bagnoli Irpino.
NUSCO: Nusco.
LIONI: Lioni.
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Pretura circondariale di Agrigento
RAFFADALI: Raffadali.
SICULIANA: Siculiana.
CAMPOBELLO DI LICATA: Campobello di Licata.
Pretura circondariale di Marsala
GIBELLINA: Gibellina.
Pretura circondariale di Palermo
USTICA: Ustica.
SAN GIUSEPPE JATO: San Cipirello, San Giuseppe Jato.
Pretura circondariale di Sciacca
BURGIO: Burgio.
CALTABELLOTTA: Caltabellotta.
Pretura circondariale di Termini Imerese
VALLEDOLMO: Valledolmo.
SAN MAURO CASTELVERDE: San Mauro Castelverde.
PETRALIA SOPRANA: Geraci Siculo, Petralia Soprana.
CASTRONUOVO DI SICILIA: Castronuovo di Sicilia.
CALTAVUTURO: Caltavuturo, Sclafani Bagni.
PETRALIA SOTTANA: Alimena, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana.
Pretura circondariale di Trapani

CALATAFIMI: Calatafimi.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Pretura circondariale di Perugia
UMBERTIDE: Montone, Umbertide.
BEVAGNA: Bevagna.
NOCERA UMBRA: Nocera Umbra.
Pretura circondariale di Spoleto
CASCIA: Cascia.
TREVI: Trevi.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Pretura circondariale di Lagonegro
NOEPOLI: Noepoli.
SAN CHIRICO RAPARO: San Chirico Raparo, San Martino d'Agri.
LATRONICO: Latronico.
MOLITERNO: Moliterno, Sarconi, Spinoso.
MARATEA: Maratea.
ROTONDA: Rotonda.
ROCCANOVA: Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova.
Pretura circondariale di Matera
FERRANDINA: Ferrandina.
GROTTOLE: Grottole, Salandra.
MONTECAGLIOSO: Montescaglioso.
MONTALBANO IONICO: Montalbano Ionico.
TURSI: Colobraro, Tursi
ACCETTURA: Accettura.
GRASSANO: Grassano.
Pretura circondariale di Melfi
RUVO DEL MONTE: Rapone, Ruvo del Monte.
FORENZA: Forenza.
LAVELLO: Lavello.
Pretura circondariale di Potenza
SAN FELE: San Fele.
CORLETO PERTICARA: Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara.
BRIENZA: Brienza.
PIETRAGALLA: Pietragalla.
TOLVE: Tolve.
BALVANO: Balvano.
MONTEMURRO: Montemurro.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Pretura circondariale di Cassino
ROCCASECCA: Colle San Magno, Roccasecca.
CERVARO: Cervaro.
MIGNANO MONTELUNGO: Mignano Montelungo.
ALVITO: Alvito.
ARPINO: Arpino.
Pretura circondariale di Civitavecchia
TARQUINIA: Montalto di Castro, Tarquinia.
Pretura circondariale di Frosinone
GUARCINO: Fiuggi, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio.
CEPRANO: Ceprano, Falvaterra.
FERENTINO: Ferentino.

VEROLI: Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Veroli.
Pretura circondariale di Latina

FORMIA: Formia, Itri.

PONZA: Ponza.

VENTOTENE: Ventotene.

CORI: Aprilia, Cori, Roccamassima.
Pretura circondariale di Rieti

LEONESSA: Leonessa.

ANTRODOCO: Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo.

PETRELLA SALTO: Petrella Salto.

FARA IN SABINA: Fara in Sabina, Toffia.

MAGLIANO SABINA: Collevecchio, Magliano Sabina, Montebuono, Tarano.

TORRI IN SABINA: Configni, Cottanello, Selci, Torri in Sabina.

BORGOROSE: Borgorose, Fiamignano, Pescorocchiano.

ORVINIO: Orvinio, Pozzaglia Sabino.
Pretura circondariale di Roma

GENAZZANO: Genazzano.

OLEVANO ROMANO: Bellegra, Olevano Romano.

SAN VITO ROMANO: Pisoniano, San Vito Romano.

CAMPAGNANO DI ROMA: Campagnano di Roma, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano.

MONTEROTONDO: Mentana, Monterotondo.
Pretura circondariale di Velletri

MARINO: Marino.

VALMONTONE: Artena, Colferro, Labico, Valmontone.
Pretura circondariale di Viterbo

ORTE: Orte.

ACQUAPENDENTE: Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo.

BAGNOREGIO: Bagnoregio, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano.

SUTRI: Barbarano Romano, Bassano Romano, Sutri, Veiano.

SORIANO NEL CIMINO: Canepina, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vignanello.

TUSCANIA: Tuscania.

VETRALLA: Blera, Monte Romano, Vetralla.

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Pretura circondariale di Sala Consilina

MONTESANO SULLA MARCELLANA: Montesano sulla Marcellana.

PADULA: Padula.

SANZA: Buonabitacolo, Sanza.

TEGGIANO: Monte San Giacomo, Sassano, Teggiano.

VIBONATI: Ispani, Santa Marina, Vibonati.
Pretura circondariale di Salerno

BATTIPAGLIA: Battipaglia.

CAMPAGNA: Campagna.

CONTURSI: Contursi, Oliveto Citra.

ANGRI: Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati.

CASTEL SAN GIORGIO: Castel San Giorgio, Roccapiemonte.

SICIGNANO DEGLI ALBURNI: Sicignano degli Alburni.

GIFFONI VALLE PIANA: Giffoni Valle Piana.
Pretura circondariale di Vallo della Lucania

CASTELLABATE: Castellabate.

TORCHIARA: Torchiara.

CAMEROTA: Camerota.

GIOI: Gioi.

LAURINO: Laurino, Piaggine, Sacco, Vallo dell'Angelo.

LAURITO: Alfano, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rofrano.

POLLICA: Casalvelino, Pollica, San Mauro Cilento, Stella Cilento.

TORRE ORSAIA: Celle di Bulgheria. Roccagloriosa, Torre Orsaia.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Pretura circondariale di Acqui Terme

BUBBIO: Bubbio, Cessole, Monastero Bormida, Olmo Gentile, San Giorgio Scarampi, Vesime.

SPIGNO MONFERRATO: Denice, Malvicino, Mombaldone, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Roccaverano, Serola, Spigno Monferrato.

Pretura circondariale di Alba

CORTEMILIA: Bergolo, Castelletto Uzzone, Cortemilia, Cravanzana, Gorzegno, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Torre Bormida.

Pretura circondariale di Alessandria

CASSINE: Borgoratto Alessandrino, Cassine, Frascaro, Gamalero.

ROCCHETTA LIGURE: Cabella Ligure, Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure.

Pretura circondariale di Aosta

MORGEX: Arvier, Courmayeur, La Thuile, Morgex, Pré Saint Didier, Valgrisanche.

Pretura circondariale di Asti

COSTIGLIOLE D'ASTI: Costigliole d'Asti.

MOMBERCELLI: Belveglio, Mombercelli, Vinchio d'Asti.

SAN DAMIANO D'ASTI: Ferrere, San Damiano d'Asti.

Pretura circondariale di Biella

TRIVERO: Trivero.

Pretura circondariale di Casale Monferrato

VIGNALE MONFERRATO: Cuccaro Monferrato, Fubine, Vignale Monferrato.

Pretura circondariale di Cuneo

CARAGLIO: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monerosso Grana, Pradleves, Valgrana.

Pretura circondariale di Ivrea

CASTELLAMONTE: Bairo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Torre Canavese, Vidracco.

CALUSO: Agliè, Barone Canavese, Caluso, Candia Canavese, Cuceglio, Lusigliè, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, Vische.

Pretura circondariale di Mondovì

BENEVAGIENNA: Benevagienna, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità.

GARESSIO: Alto, Caprauna, Garessio, Ormea, Priola.

Pretura circondariale di Pinerolo

CAVOUR: Cavour.

TORRE PELLICE: Angrogna, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice.

VIGONE: Castagnole Piemonte, Cercenasco, Pancalieri, Scalenghe, Villafranca Piemonte, Vigone.

Pretura circondariale di Saluzzo

BARGE: Bagnolo Piemonte, Barge.

PAESANA: Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfront.

Pretura circondariale di Torino

GIAVENO: Coazze, Giaveno, Trana, Valgioie.

CASTELNUOVO DON BOSCO: Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Moncucco Torinese, Passerano Marmorito, Pino d'Asti.

CARMAGNOLA: Carignano, Carmagnola, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo.
OULX: Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Oulx, Salbertrand.
Pretura circondariale di Tortona
SAN SEBASTIANO CURONE: Brignano Frascata, Dernice, Fabbrica Curone, San Sebastiano Curone.
Pretura circondariale di Vercelli
BORGOSESIA: Borgosesia.
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Pretura circondariale di Bolzano
SARENTINO: Sarentino.
CAMPO TURES: Campo Tures, Selva dei Molini.
SAN GIOVANNI: Frazione del comune di Valle Aurina: con ufficio in Cadipietra e giurisdizione soltanto sulla frazione.
SAN MARTINO IN BADIA: Badia, Corvara in Badia, La Valle, Marebbe, San Martino in Badia.
FUNES: Funes.
ORTISEI: Ortisei, Santa Cristina Valgardena, Selva di Val Gardena.
DOBBIACO: Dobbiaco, San Candido, Sesto.
MALLES VENOSTA: Curon Venosta, Glorenza, Malles Venosta, Sluderno, Tubre.
SENALES: Senales.
VAL DI VIZZE: Val di Vizze.
Pretura circondariale di Rovereto
FOLGARIA: Folgaria.
MORI: Brentonico, Mori, Pannonè.
VALLARSA: Vallarsa.
Pretura circondariale di Trento
LEVICO: Calceranica al Lago, Levico.
STRIGNO: Castello Tesino, Grigno, Ospedaletto, Pieve Tesino, Strigno.
PREDAZZO: Predazzo, Ziano di Fiemme.
VIGO DI FASSA: Canazei, Campitello, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa.
REVO': Revò.
PEIO: Peio.
VERMIGLIO: Vermiglio.
BASELGA DI PINÉ: Baselga di Pinè, Bedollo.
CANALE SAN BOVO: Canale San Bovo.
CONDINO: Bersone, Condino, Daone, Praso, Prezzo.
PINZOLO: Carisolo, Giustino, Massimeno, Pinzolo, Strembo.
STENICO: Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Dorsino, Lomaso, San Lorenzo in Banale, Stenico.
VEZZANO: Calavino, Cavedine, Lasino, Terlago, Vezzano.
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
Pretura circondariale di Gorizia
GRADO: Grado.
Pretura circondariale di Pordenone
AVIANO: Aviano, San Quirino.
SACILE: Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile.
Pretura circondariale di Tolmezzo
MOGGIO UDINESE: Moggio Udinese, Resia, Resiutta.
AMPEZZO: Ampezzo.
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Pretura circondariale di Bassano del Grappa
MAROSTICA: Conco, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Schiavon.

Pretura circondariale di Belluno

LONGARONE: Castello Lavazzo, Erto e Casso, Forno di Zoldo, Longarone, Soverzene, Zoldo Alto.

MEL: Mel, Trichiana.

FONZASO: Arsiè, Fonzaso, Lamon, Sovramonte.

AURONZO: Auronzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore.

SANTO STEFANO DI CADORE: Comelico Superiore, Danta, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada.

Pretura circondariale di Padova

CONSELVE: Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano.

Pretura circondariale di Rovigo.

CASTELMASSA: Bergantino, Calto, Castelmasa, Ceneselli, Melara.

BADIA POLESINE: Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Trecenta, Bagnolo di Po, Canda.

Pretura circondariale di Treviso

VALDOBBIADENE: Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Segusino, Valdobbiadene, Vidor.

MOTTA DI LIVENZA: Chiarano, Cessalto, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza.

Pretura circondariale di Venezia

MIRANO: Salzano Santa Maria di Sala, Mirano, Noale.

Pretura circondariale di Verona

BARDOLINO: Bardolino, Brenzone, Garda, Lazise, Malcesine, Torri del Benaco.

SANGUINETTO: Casaleone, Cerea, Gazzo Veronese, Sanguinetto, San Pietro di Morubio.

COLOGNA VENETA: Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana, Veronella, Zimella.

TREGNAGO: Badia Calavena, Selva di Progno, Tregnago.

VILLAFRANCA DI VERONA: Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

Pretura circondariale di Vicenza

BARBARANO VICENTINO: Albettono, Barbarano Vicentino, Castegnero, Nanto, Zovencedo. (1)

(1) La presente tabella è stata così sostituita dall'art. 4, L01.02.1989, n. 30 e da ultimo modificata dal D.L. 25.01.1999, n. 6.

Tabella D : Circoli di Corte D' Assise

[Omissis](1)

(1) La presente tabella è omissa.

Tabella E : Sedi di tribunali regionali delle acque pubbliche

1/A - Cagliari

2/A - Firenze

3/A - Milano

4/A - Napoli

5/A - Palermo

6/A - Roma

7/A - Torino

Tabella F : Personale della magistratura giudiziaria

[Omissis] (1)

(1) La presente tabella è omessa.

Tabella G : Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla corte suprema di cassazione

Primo presidente n. 1

Presidenti di sezione n. 11

Consiglieri n. 87

Procuratore generale del re imperatore n. 1

Avvocato generale n. 1

Sostituti procuratori generali n. 19

Tabella H : Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle corti di appello

[Omissis] (1)

(1) La presente tabella è omessa.

Tabella I : Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai tribunali

[Omissis] (1)

(1) La presente tabella è omessa.

Tabella L : Tribunali ai quali sono addetti magistrati di corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della repubblica e magistrati di corte di appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della repubblica

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della repubblica e magistrati di corte di appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della repubblica [Omissis] (1)

(1) La presente tabella è omessa.

Tabella M : Magistrati addetti alle preture

[Omissis] (1)

(1) La presente tabella è omessa.

Tabella N : Personale del ministero di grazia e giustizia

(gruppo a)

grado n. dei posti 3/a e 4/a - primi presidenti e procuratori generali di corte di appello o consiglieri e sostituti procuratori generali di corte suprema di cassazione n. 4

4/a - consiglieri e sostituti procuratori generali di corte suprema di cassazione n. 2

5/a - consiglieri, sostituti procuratori generali di corte di appello e primi pretori n. 14

5/a a 8/a - consiglieri, sostituti procuratori generali di corte di appello e primi pretori o giudici e sostituti procuratori del re imperatore e pretori n. 14

6/a a 8/a - giudici, sostituti procuratori del re imperatore e pretori n. 47

6/a a 9/a - giudici, sostituti procuratori del re imperatore, pretori, o aggiunti giudiziari n. 6

Totale n. 87

Tabella O : Preture costituite in sezioni

1. Alessandria
2. Ancona
3. Bari
4. Bergamo
5. Bologna
6. Brescia
7. Cagliari
8. Catania
9. Como
10. Cremona
11. Ferrara
12. Firenze
13. Genova
14. Imperia
15. La spezia
16. Livorno
17. Lucca
18. Messina
19. Milano
20. Modena
21. Napoli

22. Padova
23. Palermo
24. Parma
25. Perugia
26. Pistoia
27. Pola
28. Roma
29. Sassari
30. Taranto
31. Torino
32. Treviso
33. Trieste
34. Udine
35. Venezia
36. Verona
37. Vicenza

Tabella P : Indennità annua per spese di rappresentanza

Indennità annua per spese di rappresentanza (nota: n. B. - le indennità di cui alla presente tabella debbono essere assoggettate alle riduzioni di cui ai regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.).

stand. Doc.: Ls 1941 01 30 0012 0000 00 o

1/a - primo presidente della corte suprema di cassazione l. 10.000

2/a - procuratore generale del re imperatore presso la corte suprema di cassazione l. 7.000

3/a - presidenti di sezione; avvocato generale e avvocato generale aggiunto della corte suprema di cassazione; primi presidenti e procuratori generali di corte d'appello l. 3.000

4/a - consiglieri e sostituti procuratori generali di corte suprema di cassazione con funzioni di presidente di sezione e di avvocato generale presso le sezioni distaccate di corte di appello e di presidente o di procuratore del re imperatore l. 3.000

5/a - consiglieri e sostituti procuratori generali di corte di appello con funzioni di presidente di tribunale o di procuratore del re imperatore l. 2.000. (1)

(1) La presente tabella, pur non essendo stata formalmente abrogata, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Tabella Q : Indennità annua per i magistrati che esercitano funzioni speciali indennità mensile per gli uditori giudiziari

(Nota: n. B. - le indennità di cui alla presente tabella, ad esclusione di quella relativa agli uditori giudiziari, debbono essere assoggettate alle riduzioni di cui al regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.).

Presidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise l. 1.000 magistrati incaricati dell'ufficio istruzione od applicati all'ufficio medesimo:

- a) consiglieri istruttori l. 700
 - b) giudici istruttori addetti a tribunali divisi in piu' sezioni l. 700
 - c) giudici istruttori addetti agli altri tribunali l. 400
- uditori giudiziari (assegno mensile) l. 1.200. (1)
-

(1) La presente tabella, pur non essendo stata formalmente abrogata, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.